



Il quadro finanziario pluriennale 2021-2027

Dossier n° 12 - Edizione aggiornata
 24 gennaio 2019

Tipo di atto	<i>Comunicazione, Proposta di regolamento del Consiglio, Proposta di accordo interistituzionale, Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, Proposta di decisione del Consiglio</i>
Data di adozione	<i>2 maggio 2018</i>
Base giuridica	<i>Articoli 295, 311, 312 e 322 del TFUE e articolo 106-bis del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica</i>
Settori di intervento	<i>Gestione finanziaria, procedura di bilancio, bilancio generale (UE), impegno delle spese, cooperazione interistituzionale (UE), spesa di funzionamento (UE), riserva di bilancio (UE), Stato di diritto, ripartizione del finanziamento dell'UE, esecuzione del bilancio, imposta sulle società, materia plastica, controllo finanziario, materiale d'imballaggio, rifiuti, sistema UE di scambio delle quote di emissione, contribuzione PNL, risorsa IVA, risorse proprie</i>
Esame presso le istituzioni dell'UE	<i>Al Parlamento europeo le proposte COM(2018)321, 322, 325, 326, 327 e 328 sono state assegnate alla Commissione bilancio; la proposta COM(2018)323 è stata assegnata alla Commissione affari costituzionali; la proposta COM(2018)324 è stata assegnata congiuntamente alle Commissioni bilancio e Controllo dei bilanci</i>
Assegnazione	<i>Commissioni V (Bilancio, tesoro e programmazione) e XIV (Politiche dell'Unione europea)</i>
Termine per il controllo di sussidiarietà	<i>2 luglio 2018 per le proposte COM(2018)325 e 327</i>
Segnalazione da parte del Governo	<i>29 maggio e 5 giugno 2018</i>

Il **2 maggio 2018** la Commissione europea ha presentato un pacchetto di misure nelle quali si delinea il prossimo **quadro finanziario pluriennale dell'UE** per il periodo **2021-2027**, predisposto per un'Unione europea a **27 Stati membri**, in considerazione del recesso del **Regno Unito dall'UE**.

Il bilancio a lungo termine dell'UE, detto anche quadro finanziario pluriennale (o "QFP"), fornisce un **quadro stabile per l'esecuzione del bilancio annuale dell'UE**. Traduce in termini finanziari le **priorità politiche** dell'UE per un periodo di sette anni e fissa gli importi massimi annui ("**massimali**") della spesa dell'UE, complessivamente e per le principali categorie/priorità di spesa (**rubriche**). Nell'adozione del **bilancio annuale** dell'UE, le autorità europee di bilancio (Consiglio e Parlamento europeo) sono tenute a **rispettare i massimali stabiliti nel QFP**.

Le proposte prevedono, tra l'altro, una **nuova ripartizione delle risorse**, una serie di innovazioni al fine di **accrescere la flessibilità** del QFP e prefigurano parziali **modifiche** per quanto concerne le

fonti attraverso le quali viene alimentato il **bilancio dell'UE**; inoltre, è fissata una **revisione intermedia del QFP entro la fine del 2023**, in analogia a quanto avvenuto nell'attuale ciclo di programmazione.

Si tratta, in particolare, dei **seguenti atti**:

- **comunicazione** recante il **quadro finanziario pluriennale 2021-2027** [COM\(2018\)321](#);
- **proposta di regolamento** del Consiglio che stabilisce il **quadro finanziario pluriennale 2021-2027** [COM\(2018\)322](#);
- **proposta di accordo interistituzionale** tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria [COM\(2018\)323](#);
- **proposta di regolamento** del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di **carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto** negli Stati membri [COM\(2018\)324](#);
- **proposta di decisione del Consiglio** relativa al sistema delle **risorse proprie** dell'Unione europea [COM\(2018\)325](#);
- **proposta di regolamento** del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla **base imponibile consolidata comune** per l'imposta sulle società, sul **sistema di scambio di quote di emissioni** dell'Unione europea e sui **rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati**, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria [COM\(2018\)326](#);
- **proposta di regolamento** del Consiglio che stabilisce **misure di esecuzione** del sistema delle **risorse proprie** dell'Unione europea [COM\(2018\)327](#);
- **proposta di regolamento** del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'**imposta sul valore aggiunto** [COM\(2018\)328](#).

La Commissione europea ha presentato il bilancio 2021-2027 sia a **prezzi costanti 2018**, sia a **prezzi correnti**; questi ultimi tengono conto di un **tasso di inflazione annuo del 2%**.

Per i sette anni di riferimento, la Commissione europea prevede stanziamenti complessivamente pari a **1.135 miliardi di euro** a prezzi costanti in termini di **impegni** (**1.279 miliardi di euro** a prezzi correnti), corrispondenti all'**1,11% del Reddito nazionale lordo dell'UE-27 (RNL)**. Questo livello di impegni si traduce in **1.105 miliardi di euro** (ovvero l'**1,08%** dell'RNL) a prezzi costanti in termini di **pagamenti** (**1.246 miliardi** a prezzi correnti).

Di seguito, le tabelle del QFP 2021-2027 pubblicate dalla Commissione europea sia a **prezzi correnti** che a **prezzi costanti 2018**.

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)

(Mio EUR - prezzi correnti)

Stanzamenti di impegno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2021-2027
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale	25 421	25 890	26 722	26 604	27 000	27 703	28 030	187 370
2. Coesione e valori	54 593	58 636	61 897	63 741	65 645	69 362	68 537	442 412
di cui: coesione economica, sociale e territoriale	48 388	49 890	51 505	53 168	54 880	56 647	58 521	373 000
3. Risorse naturali e ambiente	53 403	53 667	53 974	54 165	54 363	54 570	54 778	378 920
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti	40 300	40 527	40 791	40 931	41 072	41 214	41 357	286 195
4. Migrazione e gestione delle frontiere	3 264	4 567	4 873	5 233	5 421	5 678	5 866	34 902
5. Sicurezza e difesa	3 347	3 495	3 514	3 695	4 040	4 386	5 039	27 515
6. Vicinato e resto del mondo	15 669	16 054	16 563	17 219	18 047	19 096	20 355	123 002
7. Pubblica amministrazione europea	11 024	11 385	11 819	12 235	12 532	12 949	13 343	85 287
di cui: spese amministrative delle istituzioni	8 625	8 877	9 197	9 496	9 663	9 951	10 219	66 028
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO	166 721	173 694	179 363	182 892	187 047	193 743	195 947	1 279 408
in percentuale dell'RNL	1,12%	1,13%	1,13%	1,12%	1,11%	1,11%	1,09%	1,11%
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO	159 359	163 969	177 350	180 897	184 515	188 205	191 969	1 246 263
in percentuale dell'RNL	1,07%	1,07%	1,12%	1,10%	1,09%	1,08%	1,07%	1,08%
Margine disponibile	0,22%	0,22%	0,17%	0,19%	0,20%	0,21%	0,22%	0,21%
Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL*	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%

* Le percentuali non pregiudicano il massimale stabilito dalla decisione sulle risorse proprie in vigore

AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP								
Strumenti speciali:								
Riserva per aiuti d'emergenza	637	649	662	676	689	703	717	4 734
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)	212	216	221	225	230	234	239	1 578
Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE)	637	649	662	676	689	703	717	4 734
Strumento di flessibilità	1 061	1 082	1 104	1 126	1 149	1 172	1 195	7 889
Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti*	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Strumento europeo per la pace	800	1 050	1 300	1 550	1 800	2 000	2 000	10 500
TOTALE AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP	3 347	3 648	3 950	4 253	4 557	4 812	4 868	29 434

TOTALE QFP + TOTALE AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP	170 068	177 341	183 313	187 145	191 604	198 555	200 816	1 308 843
in percentuale dell'RNL	1,14%	1,15%	1,16%	1,14%	1,13%	1,14%	1,11%	1,14%

* Per la funzione europea di stabilizzazione degli investimenti, è previsto un contributo in conto interessi mediante entrate con destinazione specifica esterna equivalenti a una percentuale del reddito monetario. I prezzi correnti sono calcolati mediante applicazione di un deflatore fisso del 2% annuo agli importi espressi in prezzi 2018.

QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE (UE-27)

(Mio EUR - prezzi 2018)

Stanzamenti di impegno	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	Totale 2021-2027
1. Mercato unico, innovazione e agenda digitale	23 955	23 918	24 203	23 624	23 505	23 644	23 454	166 303
2. Coesione e valori	51 444	54 171	56 062	56 600	57 148	59 200	57 349	391 974
di cui: coesione economica, sociale e territoriale	45 597	46 091	46 650	47 212	47 776	48 348	48 968	330 642
3. Risorse naturali e ambiente	50 323	49 580	48 886	48 097	47 326	46 575	45 836	336 623
di cui: spese connesse al mercato e pagamenti diretti	37 976	37 441	36 946	36 346	35 756	35 176	34 606	254 247
4. Migrazione e gestione delle frontiere	3 076	4 219	4 414	4 647	4 719	4 846	4 908	30 829
5. Sicurezza e difesa	3 154	3 229	3 183	3 281	3 517	3 743	4 216	24 323
6. Vicinato e resto del mondo	14 765	14 831	15 002	15 290	15 711	16 298	17 032	108 929
7. Pubblica amministrazione europea	10 388	10 518	10 705	10 864	10 910	11 052	11 165	75 602
di cui: spese amministrative delle istituzioni	8 128	8 201	8 330	8 432	8 412	8 493	8 551	58 547
TOTALE STANZIAMENTI DI IMPEGNO	157 105	160 466	162 455	162 403	162 836	165 358	163 960	1 134 583
in percentuale dell'RNL	1,12%	1,13%	1,13%	1,12%	1,11%	1,11%	1,09%	1,11%
TOTALE STANZIAMENTI DI PAGAMENTO	150 168	151 482	160 631	160 631	160 631	160 631	160 631	1 104 805
in percentuale dell'RNL	1,07%	1,07%	1,12%	1,10%	1,09%	1,08%	1,07%	1,08%
Margine disponibile	0,22%	0,22%	0,17%	0,19%	0,20%	0,21%	0,22%	0,21%
Massimale delle risorse proprie in percentuale dell'RNL*	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%	1,29%

* Le percentuali non pregiudicano il massimale stabilito dalla decisione sulle risorse proprie in vigore

AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP								
Strumenti speciali:								
Riserva per aiuti d'emergenza	600	600	600	600	600	600	600	4 200
Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (FEG)	200	200	200	200	200	200	200	1 400
Fondo di solidarietà dell'Unione europea (FSUE)	600	600	600	600	600	600	600	4 200
Strumento di flessibilità	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	7 000
Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti*	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Strumento europeo per la pace	753	970	1 177	1 376	1 567	1 707	1 673	9 223
TOTALE AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP	3 153	3 370	3 577	3 776	3 967	4 107	4 073	26 023

TOTALE QFP + TOTALE AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP	160 258	163 836	166 032	166 179	166 803	169 465	168 033	1 160 606
in percentuale dell'RNL	1,14%	1,15%	1,16%	1,14%	1,13%	1,14%	1,11%	1,14%

* Per la funzione europea di stabilizzazione degli investimenti, è previsto un contributo in conto interessi mediante entrate con destinazione specifica esterna equivalenti a una percentuale del reddito monetario.

Come evidenziato nelle tabelle, si propone un **aumento di risorse** rispetto al bilancio settennale attualmente in corso 2014-2020 (regolamento (UE, EURATOM) n. [1311/2013](#)): **959,9 miliardi** di euro di **impegni** e **908,4 miliardi** di euro di **pagamenti** a prezzi costanti 2011 e **1082,5 miliardi** di euro di **impegni** e **1023,9 miliardi** di euro di **pagamenti** a prezzi correnti.

(EUR million)

COMMITMENT APPROPRIATIONS	2014 (2011 prices)	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total 2014-2020 (2011 prices)	Total 2014-2020 (current prices)
1. Smart and Inclusive Growth	60,283	61,725	62,771	64,238	65,528	67,214	69,004	450,763	508,921
1a: Competitiveness for growth and jobs	15,605	16,321	16,726	17,693	18,490	19,700	21,079	125,614	142,130
1b: Economic, social and territorial cohesion	44,678	45,404	46,045	46,545	47,038	47,514	47,925	325,149	366,791
2. Sustainable Growth: Natural Resources	55,883	55,060	54,261	53,448	52,466	51,503	50,558	373,179	420,034
of which: Market related expenditure and direct payments	41,585	40,989	40,421	39,837	39,079	38,335	37,605	277,851	312,735
3. Security and citizenship	2,053	2,075	2,154	2,232	2,312	2,391	2,469	15,686	17,725
4. Global Europe	7,854	8,083	8,281	8,375	8,553	8,764	8,794	58,704	66,262
5. Administration	8,218	8,385	8,589	8,807	9,007	9,206	9,417	61,629	69,584
of which: Administrative expenditure of the institutions	6,649	6,791	6,955	7,110	7,278	7,425	7,590	49,798	56,224
6. Compensations	27	0	0	0	0	0	0	27	29
TOTAL COMMITMENT APPROPRIATIONS as a percentage of GNI	134,318 1.03%	135,328 1.02%	136,056 1.00%	137,100 1.00%	137,866 0.99%	139,078 0.98%	140,242 0.98%	959,988 1.00%	1,082,555 1.00%
TOTAL PAYMENT APPROPRIATIONS as a percentage of GNI	128,030 0.98%	131,095 0.98%	131,046 0.97%	126,777 0.92%	129,778 0.93%	130,893 0.93%	130,781 0.91%	908,400 0.95%	1,023,954 0.95%
Margin available	0.25%	0.25%	0.26%	0.31%	0.30%	0.30%	0.32%	0.28%	0.28%
Own Resources Ceiling as a percentage of GNI	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%	1.23%

OUTSIDE THE MFF	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	Total 2014-2020 (2011 prices)	Total 2014-2020 (current prices)
Emergency Aid Reserve	280	280	280	280	280	280	280	1,960	2,209
European Globalisation Fund	150	150	150	150	150	150	150	1,050	1,183
Solidarity Fund	500	500	500	500	500	500	500	3,500	3,945
Flexibility instrument	471	471	471	471	471	471	471	3,297	3,716
EDF*	2,951	3,868	3,911	3,963	4,024	4,093	4,174	26,984	30,506

* For information purposes only. The EDF is not funded by the EU budget.

Tuttavia, con l'**uscita del Regno Unito** saranno richiesti **maggiori sforzi finanziari** ai Governi dei **restanti 27 Stati membri**. Secondo stime della Commissione europea, infatti, l'uscita del Regno Unito dall'UE potrebbe produrre una **riduzione nel bilancio annuale dell'UE tra i 10 e i 12 miliardi di euro annui**, corrispondente a **circa il 10%** del bilancio annuale dell'UE.

La Commissione europea propone anche l'**integrazione nel bilancio dell'UE del Fondo europeo di sviluppo (FES)**, principale strumento con cui l'UE finanzia la cooperazione allo **sviluppo con i Paesi dell'Africa**, dei Caraibi e del Pacifico, che attualmente **non rientra nel bilancio generale dell'UE**, ma è **finanziato dagli Stati membri**, dispone di regole finanziarie proprie ed è diretto da un comitato specifico. Il FES nel quadro finanziario 2014-2020 ha una dotazione di 30,5 miliardi di euro, finanziati dagli Stati membri (contributo **Italia 3,8 miliardi di euro**).

Secondo le stime della Commissione europea, tenendo conto dell'inflazione e dell'integrazione nel bilancio UE del **Fondo europeo di sviluppo (0,03% dell'RNL)**, l'**ordine di grandezza (1,11% dell'RNL)** sarebbe in linea con quello dell'attuale bilancio a lungo termine 2014-2020 (**1,13% dell'RNL**).

Entità del bilancio dell'UE in percentuale del reddito nazionale lordo (RNL)

Massimale degli impegni in % del RNL dell'UE



■ Massimale degli impegni in % del RNL dell'UE

■ Fondo europeo di sviluppo

*Impegni stimati per il 2014-2020 (spesa del Regno Unito esclusa) in % del RNL dell'UE-27

(**) Fondo europeo di sviluppo integrato nel bilancio

Fonte: Commissione europea

La posizione del Parlamento europeo

Il 30 maggio 2018, il **Parlamento europeo** ha approvato, a larga maggioranza (409 voti favorevoli, 213 contrari e 61 astensioni), una **risoluzione** che, in particolare, ha espresso **delusione** per l'**entità globale proposta per il prossimo QFP**, che occorrerebbe portare **all'1,3% del RNL dell'UE a 27**.

Successivamente, il **14 novembre 2018**, il Parlamento europeo ha approvato (con 429 voti a favore, 207 voti contrari e 40 astensioni) la "**Relazione interlocutoria** sul quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027 – posizione del Parlamento in vista di un accordo", con la quale ha, innanzitutto, **confermato** la propria posizione ufficiale secondo cui il livello del QFP 2021-2027 dovrebbe essere fissato a **1.324,1 miliardi di euro a prezzi 2018**, che rappresenterebbe l'**1,3% dell'RNL dell'UE-27**.

Inoltre, tra l'altro, secondo il Parlamento europeo occorrerebbe:

- fissare la **dotazione** finanziaria del programma di ricerca **Orizzonte Europa** a **120 miliardi di euro** (prezzi 2018);
- **rafforzare** il programma di investimenti **InvestEU**;
- **incrementare** i finanziamenti per le **infrastrutture di trasporto e le PMI**;
- **mantenere il finanziamento delle politiche agricole e di coesione** a lungo termine;
- **raddoppiare le risorse** per affrontare la **disoccupazione giovanile**, **triplicare** le risorse per **Erasmus+**;
- fissare il contributo dell'UE per gli **obiettivi climatici** a un minimo del 25% della spesa del QFP, per portarla al **30%** il prima possibile, al più tardi entro il **2027**.

Per quanto riguarda, inoltre, la riforma delle entrate finanziarie dell'UE (**risorse proprie**), secondo la Relazione interlocutoria, un nuovo sistema semplificato dovrebbe **ridurre sostanzialmente i contributi diretti degli Stati membri basati sul PIL** e **abolire tutti i meccanismi di riduzione e di correzione** accumulati nel tempo. Infine, il Parlamento europeo si è espresso a favore dell'introduzione di **nuove risorse proprie**, basate, ad esempio, su un nuovo regime di tassazione delle imprese (compresa la tassazione delle grandi imprese del settore digitale), sui proventi del sistema di scambio delle quote di emissione e su una tassa sulla plastica.

Ultimi sviluppi negoziali

Di seguito, una **breve panoramica della situazione** concernente i negoziati sul QFP 2021-2027,

come emersa in sede di Consiglio europeo del 13 e 14 dicembre 2018 (e al Consiglio Affari generali dell'8 gennaio 2019), suddivisa per **questioni principali**.

La **prossima discussione** in Consiglio europeo sul QFP si svolgerà il **20-21 giugno 2019**.

Tempistica

La **Commissione europea** ha auspicato un accordo in Consiglio, se non prima delle elezioni del Parlamento europeo, almeno **entro ottobre 2019** (ovvero, prima dell'insediamento della nuova Commissione).

*Si tratta di un **cambiamento** nella **posizione** della **Commissione europea** che, in precedenza, auspicava un accordo sul QFP (e addirittura un'approvazione definitiva) entro le elezioni del Parlamento europeo del maggio 2019.*

*Inoltre, occorre segnalare che, come evidenziato dal Governo nella relazione ex articolo 6, comma 2, della legge n. 234 del 2012, i negoziati sul precedente QFP hanno richiesto almeno due anni, e che **approvare il bilancio 2021-2027 entro la scadenza del mandato** della Commissione europea, significherebbe **coinvolgere solo l'attuale Parlamento europeo e non il nuovo**.*

A **favore** della posizione della Commissione europea si sarebbero espressi, ad esempio, **Spagna**, Portogallo e Grecia; la **Germania** sarebbe tra i Paesi che, invece, hanno auspicato un **accordo entro fine 2019**. Più **critici** sarebbero stati Paesi Bassi, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca, Lettonia e Lituania, considerata la complessità del negoziato in corso.

L'Italia ha sostenuto l'opportunità di raggiungere un accordo sul QFP in tempi rapidi, ma non a scapito della qualità. Anche secondo la **Francia**, la qualità del risultato dovrebbe avere la priorità sulla velocità.

Ammontare complessivo del bilancio

Si registra una netta divisione fra gli **Stati membri che insistono per un bilancio sostenibile** (tra cui vi sarebbero Austria, Danimarca, Paesi Bassi, Germania e Svezia), che **non vada oltre l'1% dell'RNL dei 27** Stati membri e che finanzia le nuove priorità e i settori che possono supportare maggiormente la competitività europea tramite maggiori tagli alle politiche tradizionali, come PAC e coesione, e gli **Stati membri** (tra cui vi sarebbero, in particolare, Estonia, Grecia, **Italia**, Lituania, Lettonia, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Ungheria) che, invece, ritengono insufficiente il livello generale di ambizione espresso dalla Commissione europea e chiedono **risorse sufficienti per finanziare non solo le nuove priorità** (migrazioni, difesa, sicurezza) e i settori fondamentali per la competitività dell'UE (ricerca e innovazione, infrastrutture, spazio, digitale), ma **anche le politiche tradizionali** (politica agricola comune (PAC) e politica di coesione), mantenendo le dotazioni di queste ultime al livello dell'attuale QFP 2014-2020.

L'Italia ha, altresì, evidenziato l'importanza che il bilancio sia **sufficientemente flessibile** in modo da poter essere **efficacemente impiegato in situazioni di emergenza** (disoccupazione giovanile, disastri naturali, crisi migratorie).

Risorse proprie

L'Italia ha sostenuto le proposte della Commissione europea sulle risorse proprie ed ha espresso l'auspicio che possano essere esaminate anche **altre ipotesi** come la FTT e la *web tax*; inoltre, sottolineando l'insostenibilità di trattamenti differenziati, ha ribadito l'esigenza di **mettere fine alle correzioni legate al rebate britannico**.

Permangono, tuttavia, **differenze di posizioni**: alcuni Paesi (tra cui la Francia) sarebbero a favore dell'introduzione di nuove risorse proprie per avere un QFP all'altezza delle ambizioni europee; altri, tra i quali Ungheria, Irlanda e Cipro avrebbero, invece, sostenuto la centralità della risorsa legata al Reddito Nazionale Lordo (RNL). Anche Polonia, Croazia e Germania avrebbero espresso disponibilità a esaminare altre ipotesi rispetto a quelle proposte dalla Commissione europea, come la tassa sulle transazioni finanziarie (FTT) e la *web tax* diretta a colpire i profitti della grandi compagnie del *web*.

Inoltre, secondo alcuni Paesi (tra cui vi sarebbero Slovacchia, Lussemburgo, Francia e Slovenia) tutte le **correzioni legate al rebate britannico** dovrebbero cessare dal 1° gennaio 2021; sulla stessa linea anche altri Paesi (tra cui vi sarebbero Polonia e Finlandia), che tuttavia avrebbero fatto riferimento alla possibilità di un "*phasing out*" di tali correzioni, mentre i Paesi Bassi (che usufruiscono di tali correzioni) avrebbero sostenuto la necessità di un "*fair burden sharing*".

Condizionalità

Si è discusso in merito alla **proposta di condizionalità legata alle carenze generalizzate in materia di Stato di diritto**, che avrebbe ricevuto il **sostegno** di Lussemburgo, Svezia, Danimarca, Finlandia e Cipro (quest'ultima avrebbe chiesto, tuttavia, di risolvere prima le perplessità di ordine

giuridico esistenti); sarebbe **contraria**, invece, **l'Ungheria**.

Nel corso del Consiglio affari generali dell'11 dicembre 2018 anche **Francia** e **Germania** avrebbero espresso sostegno per la proposta, mentre pure la **Polonia**, oltre all'Ungheria, si sarebbe espressa negativamente, in particolare per quanto riguarda le sovrapposizioni della proposta con il meccanismo di cui all'articolo 7 del TUE.

Sempre in materia di condizionalità, la **Francia** avrebbe ribadito la sua proposta di introdurre una **condizionalità legata alle politiche fiscali e sociali** nell'ambito della coesione.

Nella stessa sede, il **Governo italiano** ha fatto presente una generale **perplexità** circa modelli di condizionalità poco coerenti e tagliati *ad hoc* su ipotesi specifiche, condividendo poi le perplessità del Servizio giuridico del Consiglio in merito alla condizionalità legata allo Stato di diritto e sottolineando la contraddittorietà insita nella condizionalità macroeconomica, che rischia di colpire i soggetti più fragili con effetti pro-ciclici; infine, ha **lamentato l'assenza di una condizionalità legata alla solidarietà europea**, in particolare per quanto riguarda la **distribuzione dei migranti**.

Iter legislativo

Il **regolamento QFP** segue una **procedura legislativa speciale** stabilita dall'articolo 312 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE). Il **Consiglio** delibera all'**unanimità previa approvazione del Parlamento europeo** che, deliberando a maggioranza assoluta, può approvare o respingere la posizione del Consiglio, ma non può emendarla. Tuttavia, il Consiglio europeo può adottare all'unanimità una decisione che consente al Consiglio di deliberare a maggioranza qualificata.

Anche l'eventuale **modifica del sistema complessivo di finanziamento dell'UE** (la decisione sulle risorse proprie) richiede una procedura legislativa speciale. Secondo l'articolo 311 del TFUE, infatti, il Consiglio delibera all'**unanimità previa consultazione del Parlamento europeo**. Tale decisione entra in vigore solo **previa approvazione degli Stati membri** conformemente alle rispettive norme costituzionali.

Tranne poche eccezioni, invece, le **normative settoriali** vengono adottate mediante la **procedura legislativa ordinaria**, in cui il Consiglio e il Parlamento europeo decidono congiuntamente su un piano di parità.

Comunicazione recante il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018)321)

La **comunicazione (COM(2018)321)** presenta il **quadro finanziario pluriennale 2021-2027** e tutte le proposte della Commissione europea (che saranno esposte nei capitoli seguenti).

Secondo la Commissione europea, la **principale sfida** per il futuro bilancio dell'UE sarà assicurare un **adeguato finanziamento** sia per le cosiddette **politiche tradizionali** dell'UE (politica di coesione e politica agricola comune, che assorbono circa il 70% dell'attuale QFP) che per una serie di **nuove priorità** che sono emerse negli ultimi anni e che necessitano per il futuro di **maggiori risorse** (gestione del fenomeno migratorio, sfide per la sicurezza interna ed esterna dell'UE, rafforzamento della cooperazione tra Stati membri in materia di difesa). La sfida è complicata dal **recesso del Regno Unito dall'UE**, che è tra i principali Paesi contributori del bilancio unionale.


La Commissione europea intende rispondere a questa sfida in parte attraverso l'introduzione di **nuove fonti di finanziamento** per il bilancio UE e in parte mediante una **modernizzazione della spesa**, che tenga conto di una serie di **principi**:

- **valore aggiunto europeo**: secondo la Commissione europea, le risorse UE si devono concentrare nei settori in cui l'Unione può offrire un reale valore aggiunto europeo alla spesa pubblica nazionale al fine di **ottenere risultati che gli Stati membri da soli non possono conseguire**;
- **trasparenza e semplificazione**: la Commissione europea intende **ridurre il numero di programmi** finanziati di oltre un terzo (**da 58 a 37**), ad esempio riunendo fonti di finanziamento frammentate in nuovi programmi integrati e razionalizzando al massimo l'uso degli strumenti finanziari; inoltre, intende **ridurre gli oneri amministrativi** per i beneficiari e

le autorità di gestione;

- **flessibilità**: la Commissione europea propone di **accrescere la flessibilità dei programmi** al loro interno e tra di loro, rafforzare gli strumenti di gestione delle **crisi** e creare una **nuova "riserva dell'Unione"** per far fronte a eventi impreveduti e reagire alle emergenze in settori quali la sicurezza e la migrazione;
- **efficacia**: la Commissione europea propone di porre **maggiore enfasi sulla performance dei programmi**, in particolare fissando obiettivi più chiari e concentrandosi su un numero più ridotto di indicatori di *performance* di qualità superiore.

La Commissione europea propone una **riorganizzazione** della struttura del QFP, con il **passaggio da 5 a 7 rubriche principali di spesa** più chiaramente collegate alle priorità politiche dell'Unione. Di seguito, la struttura del nuovo QFP (a prezzi correnti).



I. MERCATO UNICO, INNOVAZIONE E AGENDA DIGITALE

1 Ricerca e innovazione

- Orizzonte Europa
- Programma Euratom di ricerca e formazione
- Reattore termonucleare sperimentale internazionale (ITER)

2 Investimenti strategici europei

- Fondo InvestEU
- Meccanismo per collegare l'Europa
- Programma Europa digitale (in particolare cibersicurezza)

3 Mercato unico

- Programma del mercato unico (in particolare competitività e piccole e medie imprese - COSME, sicurezza alimentare, statistiche, concorrenza e cooperazione amministrativa)
- Programma UE per la lotta antifrode
- Cooperazione nel settore fiscale (FISCALIS)
- Cooperazione nel settore doganale (CUSTOMS)

4 Spazio

- Programma spaziale europeo

II. COESIONE E VALORI

5 Sviluppo regionale e coesione

- Fondo europeo di sviluppo regionale
- Fondo di coesione
- Sostegno alla comunità turco-cipriota

6 Unione economica e monetaria

- Programma di sostegno alle riforme (in particolare strumento per la realizzazione delle riforme e strumento di convergenza)
- Protezione dell'euro contro la contraffazione

7 Investire nelle persone, nella coesione sociale e nei valori

- Fondo sociale europeo+ (in particolare integrazione dei migranti e sanità)
- Erasmus+
- Corpo europeo di solidarietà
- Giustizia, diritti e valori
- Europa creativa (in particolare MEDIA)

III. RISORSE NATURALI E AMBIENTE

8 Agricoltura e politica marittima

- Fondo europeo agricolo di garanzia
- Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
- Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca

9 Ambiente e azione per il clima

- Programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)

IV. MIGRAZIONE E GESTIONE DELLE FRONTIERE

10 Migrazione

- Fondo Asilo e migrazione

11 Gestione delle frontiere

- Fondo per la gestione integrata delle frontiere

V. SICUREZZA E DIFESA

12 Sicurezza

- Fondo sicurezza interna
- Disattivazione nucleare (Lituania)
- Sicurezza nucleare e disattivazione (in particolare per Bulgaria e Slovacchia)

13 Difesa

- Fondo europeo per la difesa
- Meccanismo per collegare l'Europa - mobilità militare

14 Risposta alle crisi

- Meccanismo di protezione civile dell'Unione (rescEU)

VI. VICINATO E RESTO DEL MONDO

15 Azione esterna*

- Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale (in particolare aspetti esterni della migrazione)
- Aiuto umanitario
- Politica estera e di sicurezza comune
- Paesi e territori d'oltremare (in particolare Groenlandia)

16 Assistenza preadesione

- Assistenza preadesione

VII. PUBBLICA AMMINISTRAZIONE EUROPEA

17 Pubblica amministrazione europea

- Spese amministrative, pensioni e scuole europee

STRUMENTI AL DI FUORI DEI MASSIMALI DEL QFP

- Riserva per aiuti d'emergenza
- Fondo di solidarietà dell'UE
- Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione
- Strumento di flessibilità
- Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti

*Lo strumento europeo per la pace è un fondo fuori bilancio al di fuori del quadro finanziario.

In sintesi (cifre in termini di impegni espresse a prezzi correnti):

- la **Rubrica I (Mercato unico, innovazione e agenda digitale)** ha un ammontare complessivo di **187,4 miliardi di euro (14,6%** dell'intero QFP);
- la **Rubrica II (Coesione e valori)** con **442,4 miliardi di euro** e il **34,6%** del totale è la **più importante**, in termini di volume, del nuovo QFP;
- la **Rubrica III (Risorse naturali e ambiente)** ha una dotazione complessiva di **378,9 miliardi di euro (29,6%** del totale);
- la **Rubrica IV (Migrazione e gestione delle frontiere)** ha un bilancio di **34,9 miliardi di euro (2,7%** del QFP) e costituisce una delle **principali novità** rispetto al precedente esercizio;
- la **Rubrica V (Sicurezza e difesa)** costituisce **un'altra novità** e ha un ammontare complessivo di risorse pari a **27,5 miliardi di euro (2,1%** del totale);
- la **Rubrica VI (Vicinato e resto del mondo)** ha una dotazione di risorse pari a **123 miliardi di euro (9,6%** dell'intero QFP);
- la **Rubrica VII (Pubblica amministrazione europea)** ha una dotazione di **85,3 miliardi di euro**, il **6,6%** dell'intero QFP;

Sono poi previsti degli **Strumenti speciali** (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione,

Fondo di solidarietà dell'UE, Riserva per gli aiuti di emergenza, Strumento di flessibilità, Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti) per consentire all'Unione, in specifiche circostanze, di **spendere risorse anche oltre i massimali stabiliti dal QFP**. In particolare, la Commissione europea propone di razionalizzare le procedure per la mobilitazione di questi strumenti e di portare la **dotazione dello strumento di flessibilità a 1,127 miliardi euro** a prezzi correnti.


*Secondo la Relazione ex articolo 6 della legge n.234 del 2012, trasmessa dal Governo al Parlamento in data 29 maggio 2018 sul COM(2018)322, sono da **accogliere positivamente gli aumenti di fondi proposti** per gli investimenti nei settori della ricerca, dell'innovazione, del capitale umano, del digitale, della mobilità e della formazione giovanili. Altrettanto significativa, si sostiene nella Relazione, è la scelta della Commissione europea di inserire per la prima volta nel QFP un ampio programma di **investimenti in materia di difesa** (European Defence Fund) e ancora più importante la creazione di una nuova Rubrica dedicata alle **migrazioni** e alla **gestione delle frontiere**, che verrebbe incontro alla richiesta italiana di trattare le migrazioni come un **fenomeno strutturale**, per il quale sono necessarie risorse stabili ed una politica comune europea di breve, ma anche di lungo termine.*

*Inoltre, secondo la Relazione, è da **accogliere positivamente la proposta di rafforzare in misura significativa la flessibilità** del prossimo QFP. L'emergere di sfide di portata non prevedibile al momento dell'approvazione del QFP (dal fenomeno migratorio al moltiplicarsi di crisi ai confini orientali e meridionali dell'Unione) ha imposto di utilizzare fino al limite i margini di flessibilità presenti nel bilancio. Le modalità di funzionamento dei nuovi meccanismi immaginati dalla Commissione europea, sostiene la Relazione, andranno esaminate attentamente, ma la proposta sembrerebbe muoversi nella direzione auspicata dall'Italia.*

Settori che beneficiano di un incremento di risorse

Le maggiori novità riguardano la diversa ripartizione degli stanziamenti tra le varie finalità. In particolare, la Commissione europea propone di **innalzare gli attuali livelli di finanziamento in settori** considerati **prioritari** e ad **alto valore aggiunto europeo**, quali:

- **ricerca, innovazione e agenda digitale: 115,4 miliardi di euro**, di cui 102,5 per ricerca e innovazione e 12,19 per agenda digitale (+60%);
- **giovani**: in particolare, si prevede il **raddoppio dei fondi Erasmus**, da circa 15 a **30 miliardi di euro**;
- **migrazione e gestione delle frontiere: 34,9 miliardi di euro** (+154,7%);
- **difesa e sicurezza interna: 27,5 miliardi di euro**, di cui 13 miliardi per il nuovo Fondo europeo per la difesa (+ 80% circa per quanto riguarda la sicurezza; + 220% per il Fondo europeo per la difesa);
- **azione esterna: 123 miliardi di euro** (+22%);
- **clima e ambiente** (programma LIFE): **5,4 miliardi di euro** (+70,3%). Inoltre, il **25% (320 miliardi di euro)** del **bilancio pluriennale** è destinato al **raggiungimento degli obiettivi climatici** rispetto al 20% (206 miliardi di euro) del bilancio pluriennale in corso



Nota: Rispetto al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 dell'UE-27, compreso il Fondo europeo di sviluppo

Fonte: Commissione europea

Ricerca, innovazione e agenda digitale

La Commissione europea propone di stanziare **115,4 miliardi di euro**, di cui **102,5 per ricerca e innovazione** e **12,19 per agenda digitale** (+60% rispetto al quadro attuale).

In particolare, si segnala che il **nuovo programma europeo di ricerca Orizzonte Europa** avrà una dotazione finanziaria di **97,6 miliardi di euro** (contro i circa 75 miliardi di euro del programma attuale Horizon 2014-2020). Inoltre, il **nuovo programma Europa digitale**, con una **dotazione finanziaria** di circa **9,2 miliardi di euro**, dovrebbe sostenere progetti strategici in settori di punta, come ad esempio **l'intelligenza artificiale**, i **supercomputer**, la **cibersicurezza** o la **digitalizzazione dell'industria** e le **competenze digitali**. Infine, il **nuovo Fondo InvestEU**, sulla scia dell'esperienza positiva del Fondo per gli investimenti strategici (FEIS), dovrebbe fornire una garanzia dell'UE per mobilitare finanziamenti pubblici e privati sotto forma di prestiti, garanzie, partecipazioni o altri strumenti di mercato e sostegno a **investimenti strategici** nelle **attività di ricerca e sviluppo** tramite un'apposita finestra d'investimento. Con un contributo dal bilancio UE di 15,2 miliardi di euro, InvestEU, nelle intenzioni della Commissione europea, dovrebbe mobilitare più di 650 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi in tutta Europa.


QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2021-2027 (IN IMPEGNI)

Prezzi correnti	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
Ricerca e innovazione	13 905	14 001	14 603	14 644	14 801	15 262	15 356	102 573
Orizzonte Europa	13 119	13 385	13 654	13 931	14 215	14 500	14 796	97 600
di cui nell'ambito del Fondo InvestEU	470	480	489	500	510	520	531	3 500
di cui ricerca e innovazione in materia di alimentazione, agricoltura, sviluppo rurale e bioeconomia	1 345	1 372	1 399	1 427	1 456	1 485	1 516	10 000
Programma Euratom di ricerca e formazione	322	328	335	341	349	356	369	2 400
Reattore sperimentale termonucleare internazionale (ITER)	934	768	1 103	872	746	926	722	6 070
Altri	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	3
Investimenti strategici europei	6 825	7 107	7 244	6 988	7 129	7 269	7 411	49 973
Fondo InvestEU	1 980	2 020	2 061	2 104	2 146	2 189	2 226	14 725
Meccanismo per collegare l'Europa - Trasporti	1 725	1 760	1 795	1 831	1 869	1 906	1 944	12 830
Meccanismo per collegare l'Europa - Energia	1 163	1 186	1 210	1 235	1 260	1 285	1 311	8 650
Meccanismo per collegare l'Europa - Digitale	403	411	420	428	437	445	456	3 000
Programma Europa digitale	1 338	1 513	1 538	1 167	1 190	1 213	1 237	9 194
Altri	27	27	28	29	29	30	30	200

Confronto con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020

Ricerca, innovazione e agenda digitale

in miliardi di EUR — a prezzi correnti



Nota: rispetto al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 dell'UE a 27 (stima)

Fonte: Commissione europea

Giovani

La Commissione europea propone, in particolare, di **raddoppiare le dotazioni del Programma Erasmus**, che ammonterà a **30 miliardi di euro**, e del **Corpo europeo di solidarietà**, che sarà portato a **1,26 miliardi di euro**, per offrire a un maggior numero di giovani opportunità di studio, formazione e volontariato all'estero, destinando anche risorse nell'ambito del **Fondo sociale europeo** a misure per contrastare la disoccupazione giovanile.

Migrazione e gestione delle frontiere

La Commissione europea propone quasi di **triplicare i finanziamenti** per la migrazione e la

gestione delle frontiere portandoli a **34,9 miliardi di euro**, rispetto ai **13,7 miliardi del periodo precedente**.

In particolare, la Commissione europea propone di assegnare **21,3 miliardi di euro** per la **gestione delle frontiere** in generale e di creare un nuovo **Fondo per la gestione integrata delle frontiere** (*Integrated Border Management Fund - IBMF*) per un valore di oltre **9,3 miliardi di euro**.

Al di sotto di quanto richiesto dal Commissario per l'Immigrazione, Dimitris Avramopoulos, secondo il quale sarebbero stati necessari 150 miliardi in sette anni, pari a circa il 14% del budget, per garantire un controllo "europeo" delle frontiere.

La Commissione europea propone, inoltre, di aumentare i finanziamenti per la migrazione del 51% fino a raggiungere **10,4 miliardi di euro** nel quadro del rinnovato **Fondo Asilo e migrazione** (*Asylum and Migration Fund - AMF*), al fine di sostenere gli sforzi degli Stati membri in tre settori chiave: asilo, migrazione legale e integrazione, lotta alla migrazione illegale e rimpatrio.

La Commissione europea ha precisato che il Fondo Asilo e migrazione sarà integrato da specifici **fondi aggiuntivi** nell'ambito degli **strumenti di politica esterna dell'UE**, per rafforzare la **cooperazione** in materia di migrazione con i Paesi partner, compresi gli sforzi per affrontare l'immigrazione irregolare, migliorare le **opportunità nei Paesi di origine** e rafforzare la cooperazione in materia di **rimpatrio**, di **riammissione** e di migrazione regolare.


QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2021-2027 (IN IMPEGNI)

Prezzi correnti	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
Migrazione e gestione delle frontiere	3 264	4 567	4 873	5 233	5 421	5 678	5 866	34 902
10. Migrazione	1 040	1 563	1 585	1 741	1 763	1 785	1 803	11 280
Fondo Asilo e migrazione	923	1 445	1 464	1 617	1 637	1 657	1 672	10 415
Agenzie decentrate	116	119	121	124	126	129	131	865
11. Gestione delle frontiere	1 917	2 689	2 968	3 165	3 324	3 552	3 716	21 331
Fondo per la gestione integrata delle frontiere	786	1 337	1 353	1 436	1 453	1 470	1 483	9 318
Agenzie decentrate	1 130	1 352	1 615	1 729	1 871	2 082	2 234	12 013
Margine	308	315	320	327	334	340	346	2 291

Confronto con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020

Migrazione e gestione delle frontiere

in miliardi di EUR — a prezzi correnti



Nota: rispetto al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 dell'UE a 27 (stima)

Fonte: Commissione europea

Difesa e sicurezza

La Commissione europea propone di stanziare **27,5 miliardi di euro**, di cui **13 miliardi** per il nuovo **Fondo europeo per la difesa**.

La Commissione europea propone, inoltre, di potenziare il **Fondo sicurezza interna** al fine di sviluppare reti e sistemi comuni per una cooperazione efficiente tra le autorità nazionali e migliorare la capacità dell'Unione di affrontare le minacce per la sicurezza. La Commissione europea propone, inoltre, un **Fondo europeo per la difesa** potenziato per sostenere la competitività e la capacità di innovazione dell'industria della difesa in tutta l'Unione sostenendo azioni collaborative in tutte le fasi del ciclo industriale, ad iniziare dalla ricerca. Infine, la Commissione europea propone che l'Unione potenzi, attraverso il Meccanismo per collegare l'Europa, le sue infrastrutture strategiche di trasporto per adeguarle alla **mobilità militare**.


QUADRO FINANZIARIO PLURIENNALE 2021-2027 (IN IMPEGNI)

Prezzi correnti	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2021-2027
Sicurezza e difesa	3 347	3 495	3 514	3 695	4 040	4 386	5 039	27 515
12. Sicurezza	543	664	655	709	725	742	769	4 806
Fondo Sicurezza interna	228	344	349	388	393	398	401	2 500
Smantellamento nucleare (Lituania)	73	71	78	84	84	80	82	552
Sicurezza e smantellamento nucleare (anche per Bulgaria e Slovacchia)	91	93	70	76	85	97	114	626
Agenzie decentrate	152	155	158	161	164	168	171	1 128
13. Difesa	2 373	2 391	2 410	2 528	2 847	3 166	3 785	19 500
Fondo europeo per la difesa	1 500	1 500	1 500	1 600	1 900	2 200	2 800	13 000
Mobilità militare	873	891	910	928	947	966	985	6 500
14. Risposta alle crisi	187	192	196	200	204	208	212	1 400
Meccanismo di protezione civile dell'Unione (rescEU)	187	192	196	200	204	208	212	1 400
Altri	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.	p.m.
Margine	244	248	253	258	264	269	273	1 809

Confronto con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020

Sicurezza e difesa

In miliardi di EUR, a prezzi correnti



Nota: rispetto al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 a livello dell'UE-27 (stima)

Fonte: Commissione europea


Azione esterna

La Commissione europea propone di riunire la maggior parte degli strumenti esistenti in un **ampio Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale (89,5 miliardi di euro)** che abbia una copertura mondiale. L'architettura finanziaria sarà ulteriormente semplificata con l'integrazione del Fondo europeo di sviluppo, ad oggi il principale strumento di cui dispone l'UE per fornire assistenza ai Paesi dell'Africa, dei Caraibi e del Pacifico e ai Paesi e territori d'oltremare. Inoltre, lo strumento di **assistenza preadesione** dovrebbe **sostenere i Paesi candidati effettivi e potenziali** nel loro percorso verso la conformità con i criteri di adesione, contribuendo anche al conseguimento dei più ampi obiettivi europei di garanzia della stabilità, della sicurezza e della prosperità nel vicinato immediato dell'Unione. Nelle intenzioni della Commissione europea, lo strumento rientrerà nella strategia per i Balcani occidentali e rispecchierà l'andamento delle relazioni con la Turchia. La Commissione europea propone anche di potenziare lo **Strumento per gli aiuti umanitari**.

Vicinato e resto del mondo	15 669	16 054	16 563	17 219	18 047	19 096	20 355	123 002
15. Azione esterna	13 278	13 614	14 074	14 680	15 458	16 454	17 662	105 219
Strumento per il vicinato, lo sviluppo e la cooperazione internazionale	11 221	11 508	11 914	12 455	13 159	14 069	15 175	89 500
Aiuti umanitari	1 478	1 509	1 539	1 571	1 602	1 634	1 667	11 000
Politica estera e di sicurezza comune (PESC)	348	361	380	408	446	496	560	3 000
Paesi e territori d'oltremare (compresa la Groenlandia)	67	69	70	71	73	74	75	500
Altri	143	146	150	153	156	159	164	1 070
Agenzie decentrate	21	21	21	21	21	21	21	149
16. Assistenza preadesione	1 949	1 989	2 029	2 070	2 111	2 154	2 198	14 500
Assistenza preadesione	1 949	1 989	2 029	2 070	2 111	2 154	2 198	14 500
Margine	441	451	460	469	478	488	495	3 283

Confronto con il quadro finanziario pluriennale 2014-2020

In miliardi di EUR, a prezzi correnti



Nota: rispetto al quadro finanziario pluriennale 2014-2020 a livello dell'UE-27, compreso il Fondo europeo di sviluppo (stima)

Fonte: Commissione europea

Clima e ambiente

La Commissione europea propone di aumentare la dotazione del **Programma LIFE** per il clima e l'ambiente a **5,4 miliardi di euro** (+70,3%). Inoltre, il **25% (320 miliardi di euro)** del **bilancio** pluriennale sarà destinato al **raggiungimento degli obiettivi climatici** rispetto al 20% (206 miliardi di euro) del bilancio pluriennale in corso.

Tagli alle politiche tradizionali

Parallelamente, si prefigurano, a titolo compensativo, alcuni **risparmi**, soprattutto per quanto riguarda i **finanziamenti** complessivi a favore della **politica agricola comune (PAC)** e della **politica di coesione** che subirebbero una **riduzione**.

Politica agricola comune

In dettaglio, la Commissione europea propone una **dotazione finanziaria** di circa **365 miliardi di euro**, a prezzi correnti, per la nuova **PAC 2021-2027**, corrispondenti al **28,5%** del **bilancio complessivo** dell'UE. Il bilancio della PAC per il **2014-2020** rappresenta, invece, il **37,6%** circa del bilancio generale dell'UE, con una dotazione finanziaria pari a **408,3 miliardi di euro**.

Secondo le stime della Commissione europea, la PAC subirebbe una **riduzione** del **5%** a prezzi correnti rispetto al periodo 2014-2020, il che equivarrebbe a una riduzione di circa il **12%** a **prezzi costanti** del 2018 (secondo il Parlamento europeo il taglio sarebbe più consistente e ammonterebbe al **15%**). Appaiono ridotti sia i **pagamenti diretti** sia le **dotazioni del Fondo agricolo europeo per lo sviluppo rurale (FEASR)**, che si concentra sulla risoluzione di problematiche specifiche delle zone rurali dell'UE.

*In sede di **Consiglio agricoltura**, i Ministri hanno espresso **preoccupazione** in merito ai **tagli** proposti dalla Commissione europea per il bilancio della PAC in generale e dello sviluppo rurale in particolare. Il **Governo** si è espresso **contro il taglio** alla spesa per la politica agricola comune (secondo Confagricoltura, **i tagli per l'Italia ammonterebbero a circa 3 miliardi di euro** e colpirebbero soprattutto le aziende di maggiore dimensione).*

*Il Governo, inoltre, ha sollevato dubbi sul processo di **convergenza esterna**, anche in ragione*

delle distorsioni del mercato che ciò alimenterebbe. Si tratta di un meccanismo volto a garantire una distribuzione più uniforme dei pagamenti diretti, che subiscono un progressivo adeguamento per garantire che tutti gli Stati raggiungano un livello minimo di aiuti. Una media astratta, basata solo sul criterio della superficie agricola, **non terrebbe conto a sufficienza delle differenze tra produttività e costi di produzione tra i diversi Paesi**. Inoltre, qualsiasi meccanismo di convergenza dovrebbe tener conto dell'obiettivo di ridurre la differenza tra il reddito medio a livello nazionale e il reddito del settore agricolo. In merito, l'Italia lo scorso 30 aprile ha sottoscritto, insieme ad altri sei Paesi (Belgio, Cipro, Danimarca, Grecia, Paesi Bassi e Slovenia), un documento tecnico contro il meccanismo di convergenza esterna degli aiuti diretti PAC.

Secondo la Commissione europea, l'Italia avrebbe una **dotazione complessiva** di circa **36,3 miliardi di euro a prezzi correnti** (24,9 miliardi per i pagamenti diretti, circa 2,5 miliardi per le misure di mercato e circa 8,9 miliardi per lo sviluppo rurale) e di circa **32,3 miliardi di euro a prezzi costanti** (oltre 22,1 miliardi per i pagamenti diretti, circa 2,2 miliardi per le misure di mercato e 7,9 miliardi per lo sviluppo rurale). Si tratta di una **riduzione di circa 4,7 miliardi di euro** rispetto agli **oltre 41 miliardi della PAC 2014-2020**, di cui 27 miliardi per i pagamenti diretti, 4 miliardi per le misure di mercato e 10,5 miliardi per lo sviluppo rurale.

Secondo la proposta della Commissione europea, l'Italia sarebbe dunque il **quarto Paese beneficiario dei fondi PAC 2021-2027**, dopo **Francia** (62,3 miliardi a prezzi correnti; 55,3 miliardi a prezzi costanti), **Spagna** (43,7 miliardi; 38,9 miliardi) e **Germania** (40,9 miliardi; 36,4 miliardi).

I **due grafici seguenti** (Fonte Commissione europea) mostrano le **dotazioni finanziarie per Stato membro** espresse, rispettivamente, **a prezzi correnti e a prezzi costanti**.

Dotazioni per Stato membro a prezzi correnti - in milioni di €

	Pagamenti diretti	Mercati	Sviluppo rurale	TOTALE
BE	3 399,2	3,0	470,2	3 872,4
BG	5 552,5	194,5	1 972,0	7 719,0
CZ	5 871,9	49,5	1 811,4	7 732,9
DK	5 922,9	2,1	530,7	6 455,6
DE	33 761,8	296,5	6 929,5	40 987,8
EE	1 243,3	1,0	615,1	1 859,4
IE	8 147,6	0,4	1 852,7	10 000,7
EL	14 255,9	440,0	3 567,1	18 263,1
ES	33 481,4	3 287,8	7 008,4	43 777,6
FR	50 034,5	3 809,2	8 464,8	62 308,6
HR	2 489,0	86,3	1 969,4	4 544,6
IT	24 921,3	2 545,5	8 892,2	36 359,0
CY	327,3	32,4	111,9	471,6
LV	2 218,7	2,3	821,2	3 042,1
LT	3 770,5	4,2	1 366,3	5 140,9
LU	224,9	0,2	86,0	311,2
HU	8 538,4	225,7	2 913,4	11 677,5
MT	31,6	0,1	85,5	117,1
NL	4 927,1	2,1	512,1	5 441,2
AT	4 653,7	102,4	3 363,3	8 119,4
PL	21 239,2	35,2	9 225,2	30 499,6
PT	4 214,4	1 168,7	3 452,5	8 835,6
RO	13 371,8	363,5	6 758,5	20 493,8
SI	903,4	38,5	715,7	1 657,6
SK	2 753,4	41,2	1 593,8	4 388,4
FIN	3 567,0	1,4	2 044,1	5 612,5
SE	4 712,5	4,1	1 480,9	6 197,4

Dotazioni per Stato membro a prezzi costanti - in milioni di €

	Pagamenti diretti	Mercati	Sviluppo rurale	TOTALE
BE	3 020,8	2,6	417,9	3 441,3
BG	4 930,2	172,8	1 752,4	6 855,4
CZ	5 218,2	44,0	1 609,7	6 871,9
DK	5 263,5	1,8	471,6	5 736,9
DE	30 003,0	263,5	6 158,0	36 424,5
EE	1 102,4	0,9	546,6	1 650,0
IE	7 240,5	0,4	1 646,4	8 887,3
EL	12 668,8	391,0	3 170,0	16 229,8
ES	29 750,3	2 921,7	6 228,2	38 900,2
FR	44 464,1	3 385,1	7 522,4	55 371,6
HR	2 207,7	76,7	1 750,1	4 034,5
IT	22 146,8	2 262,1	7 902,2	32 311,0
CY	290,8	28,8	99,5	419,1
LV	1 967,4	2,0	729,7	2 699,2
LT	3 343,9	3,7	1 214,2	4 561,7
LU	199,9	0,2	76,5	276,5
HU	7 587,8	200,6	2 589,1	10 377,4
MT	28,0	0,1	75,9	104,1
NL	4 378,5	1,8	455,0	4 835,4
AT	4 135,6	91,0	2 988,8	7 215,5
PL	18 859,5	31,3	8 198,2	27 088,9
PT	3 741,0	1 038,6	3 068,1	7 847,7
RO	11 869,7	323,0	6 006,1	18 198,8
SI	802,8	34,2	636,1	1 473,1
SK	2 444,5	36,6	1 416,3	3 897,5
FIN	3 169,0	1,2	1 816,6	4 986,8
SE	4 187,7	3,7	1 316,0	5 507,4

Politica di coesione

La politica di coesione, invece, secondo le stime della Commissione europea, subirebbe una **riduzione del 7%** (secondo il Parlamento europeo i tagli sarebbero sottostimati e ammonterebbero nel complesso al **10%**).

In particolare, si segnala che, nell'ottica di ampliare il novero delle regioni beneficiarie, verrebbe **innalzata la soglia** attualmente prevista per la categoria delle **regioni** cosiddette **in transizione**: la proposta prevede un rapporto RNL pari o superiore al 75% e inferiore al **100%** della media UE (attualmente la forbice è 75-90%); inoltre, al fine di ridurre le disparità e di contribuire al recupero delle regioni a basso reddito e a bassa crescita, **pur restando il PIL pro**

capite il criterio predominante per l'assegnazione dei fondi, vengono presi in considerazione nuovi criteri, quali disoccupazione giovanile, basso livello di istruzione, cambiamenti climatici e accoglienza e integrazione dei migranti.

In dettaglio, a prezzi correnti, la dotazione del Fondo di coesione si ridurrebbe da 63 a 46 miliardi di euro mentre quella del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) passerebbe da 199 miliardi a 226 miliardi di euro. Diversa, invece, è la situazione del Fondo sociale europeo (FSE), poiché la Commissione europea intende istituire un nuovo Fondo sociale europeo plus, che riunirà in sé una serie di fondi e di programmi esistenti, con uno stanziamento di 101 miliardi di euro.

La tabella seguente mostra la nuova ripartizione complessiva dei fondi strutturali proposta dalla Commissione europea tra gli Stati membri sia a prezzi correnti che a prezzi costanti 2018.

	<i>2018 prices</i>	<i>Current prices</i>
BE	2 443 732 247	2 754 198 305
BG	8 929 511 492	10 081 635 710
CZ	17 848 116 938	20 115 646 252
DK	573 517 899	646 380 972
DE	15 688 212 843	17 681 335 291
EE	2 914 906 456	3 285 233 245
IE	1 087 980 532	1 226 203 951
EL	19 239 335 692	21 696 841 512
ES	34 004 950 482	38 325 138 562
FR	16 022 440 880	18 058 025 615
HR	8 767 737 011	9 888 093 817
IT	38 564 071 866	43 463 477 430
CY	877 368 784	988 834 854
LV	4 262 268 627	4 812 229 539
LT	5 642 442 504	6 359 291 448
LU	64 879 682	73 122 377
HU	17 933 628 471	20 247 570 927
MT	596 961 418	672 802 893
NL	1 441 843 260	1 625 023 473
AT	1 279 708 248	1 442 289 880
PL	64 396 905 118	72 724 130 923
PT	21 171 877 482	23 861 676 803
RO	27 203 590 880	30 765 592 532
SI	3 073 103 392	3 463 528 447
SK	11 779 580 537	13 304 565 383
FI	1 604 638 379	1 808 501 037
SE	2 141 077 508	2 413 092 535

La tabella seguente illustra la ripartizione dei cd. fondi strutturali tra gli Stati membri per il periodo 2014-2020 (Fonte: Commissione europea).

	European Regional Development Fund and European Social Fund			Cohesion Fund	Total cohesion policy (1)	
	Less developed regions	Transition regions	More developed regions		Value	Share of EU-28 (%)
EU-28	181 289.8	37 984.5	57 428.8	63 282.6	356 450.1	100.0
Belgium	–	1 039.7	949.6	–	2 294.9	0.6
Bulgaria	5 089.3	–	–	2 278.3	7 588.4	2.1
Czech Republic	14 824.0	–	546.7	6 143.9	21 867.9	6.1
Denmark	–	87.3	332.3	–	559.8	0.2
Germany	–	9 771.5	8 498.0	–	19 234.9	5.4
Estonia	2 437.7	–	–	1 061.5	3 554.6	1.0
Ireland	–	–	955.3	–	1 192.2	0.3
Greece	7 345.7	2 922.1	2 511.0	3 265.7	16 447.6	4.6
Spain	2 155.6	14 927.9	11 562.6	–	30 716.7	8.6
France	3 434.3	4 253.3	6 322.0	–	15 878.2	4.5
Croatia	5 837.5	–	–	2 509.8	8 559.6	2.4
Italy	23 546.5	1 505.0	7 712.5	–	34 468.2	9.7
Cyprus	–	–	432.3	294.9	771.5	0.2
Latvia	3 039.8	–	–	1 349.4	4 511.8	1.3
Lithuania	4 628.7	–	–	2 048.9	6 823.1	1.9
Luxembourg	–	–	39.6	–	59.7	0.0
Hungary	15 005.2	–	463.7	6 025.4	21 905.9	6.1
Malta	–	490.2	–	217.7	725.0	0.2
Netherlands	–	–	1 020.6	–	1 410.2	0.4
Austria	–	72.3	906.0	–	1 235.6	0.3
Poland	49 628.7	–	3 777.3	23 208.0	77 567.0	21.8
Portugal	16 642.2	324.6	1 237.5	2 861.7	21 471.1	6.0
Romania	14 607.1	–	893.0	6 935.0	22 993.8	6.5
Slovenia	1 296.1	–	848.6	914.0	3 130.8	0.9
Slovakia	9 130.3	–	328.7	4 168.3	13 922.8	3.9
Finland	–	–	1 004.9	–	1 471.6	0.4
Sweden	–	–	1 491.9	–	2 085.3	0.6
United Kingdom	2 641.0	2 590.6	5 594.6	–	11 897.9	3.3

Per l'Italia, quindi, a prezzi correnti, vi sarebbe un **aumento** da 34 a 43 miliardi di euro circa (38 miliardi di euro a prezzi costanti 2018).

Il Governo ha espresso la sua **contrarietà di principio a tagli alla politica di coesione**, ma anche la disponibilità ad accettare tagli moderati per l'esigenza di far fronte agli effetti della Brexit e venire incontro alle esigenze dei Paesi che temono un incremento eccessivo dei loro contributi nazionali, purché il metodo adottato sia corretto e la redistribuzione sia equa.

In particolare, la presentazione del pacchetto di proposte relative alla politica di coesione ha visto emergere **nette divisioni tra gli Stati membri** soprattutto per quanto riguarda **il metodo di allocazione dei fondi**. Al criterio del PIL pro capite per l'allocazione dei fondi, infatti, vengono aggiunti **nuovi indicatori** (emissioni, **presenza di migranti**, disoccupazione, soprattutto giovanile). Sull'introduzione del criterio della **presenza di migranti**, **il Governo si è espresso a favore**. Tuttavia, si evidenzia che tale criterio avrebbe una scarsa incidenza sull'allocazione dei fondi, contando solo per il **3%**, a fronte dell'81% del criterio del PIL.

Il nuovo metodo di allocazione comporterebbe una **redistribuzione delle risorse dai Paesi dell'Est Europa** (il cui PIL è cresciuto considerevolmente negli ultimi anni) ai **Paesi del Sud** (Italia, Grecia e Spagna). Peraltro, l'aumento delle risorse a favore di questi ultimi sarebbe mitigato da **meccanismi di correzione** (safety nets e capping) volti a contenere sia i guadagni (ad esempio, per Italia) che le perdite (ad esempio per Francia e Germania). Su tali meccanismi, il Governo ha **espresso delle riserve**, poiché l'Italia risulterebbe penalizzata. **Il Governo** ha espresso, inoltre, la propria **contrarietà all'innalzamento al 100%** della soglia massima per le regioni in transizione ritenendo difficilmente giustificabile la destinazione di fondi alle regioni più sviluppate.

Il Governo, infine, si è espresso **contro la condizionalità macroeconomica**, sottolineandone il

carattere pro-ciclico e poco in linea con le esigenze e la natura della politica di coesione.

Strumenti a sostegno della stabilità dell'Unione economica e monetaria

Al fine di introdurre nuovi strumenti di bilancio a **sostegno della stabilità della zona euro**, il nuovo quadro finanziario pluriennale propone **due nuovi strumenti**:

- un nuovo **programma di sostegno alle riforme** (proposta di regolamento [COM\(2018\)391](#)) che, con una dotazione complessiva di bilancio di **25 miliardi di euro**, fornirebbe sostegno finanziario e tecnico a tutti gli Stati membri per la realizzazione di riforme prioritarie, in particolare nel contesto del Semestre europeo (un **meccanismo di convergenza** fornirà inoltre un sostegno *ad hoc* agli Stati membri non appartenenti alla zona euro che si preparano ad adottare la moneta comune);
- una **funzione europea di stabilizzazione degli investimenti** (proposta di regolamento [COM\(2018\)387](#)) che contribuirà a mantenere i livelli d'investimento in caso di gravi *shock* asimmetrici. Inizialmente opererebbe attraverso prestiti "*back-to-back*" garantiti dal bilancio dell'UE con un massimale di **30 miliardi di euro**, cui si abbinerebbe un'assistenza finanziaria agli Stati membri a copertura dell'onere degli interessi.

*Il Governo ha criticato le ridotte dotazioni prospettate per entrambe le proposte. Per quanto riguarda il **Programma di sostegno alle riforme**, ha segnalato, in particolare, che **potrebbe non essere ben focalizzato sull'obiettivo di sostenere la convergenza tra i Paesi** soprattutto perché saranno stabiliti gli importi massimi per ciascuno Stato membro in base alla popolazione (anche se l'Italia sarebbe il terzo beneficiario con poco più del 13%, per un ammontare corrispondente a circa 1,5 miliardi di euro potenziali per ciascuna fase). Inoltre, l'incentivo potrebbe non rivelarsi così efficace come nelle previsioni considerato lo scarto temporale tra il momento dell'impegno e quello della corresponsione ex-post del contributo. Secondo il Governo, la **corresponsione di un anticipo al momento della sottoscrizione degli impegni** potrebbe contribuire meglio ad affrontare i costi politici ed economici individuati come ostacolo per la realizzazione delle riforme. Invece, per quanto riguarda il **Programma europeo di stabilizzazione degli investimenti**, ha segnalato, in particolare, che l'introduzione di una funzione di stabilizzazione come completamento dell'Unione economica e monetaria (UEM) è stata sempre sostenuta dall'Italia che ha portato avanti la propria **proposta di un rainy day fund collegato alla disoccupazione**, che garantirebbe maggiore efficacia in termini di risorse finanziarie disponibili per contrastare gli shock e in termini di tempestività nel contrastare l'impatto della congiuntura negativa sull'economia.*

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce il quadro finanziario pluriennale 2021-2027 (COM(2018)322)

La proposta di regolamento del Consiglio [COM\(2018\)322](#) sul quadro finanziario pluriennale stabilisce l'**ammontare complessivo di risorse** che l'UE può spendere per finanziare le proprie politiche negli anni **2021-2027** e, in termini sia di impegni che di pagamenti, i **limiti di spesa annuali** (cd. **massimali**) per ciascuno dei principali settori di intervento dell'Unione, raggruppati in apposite "Rubriche". Inoltre, contiene alcune regole generali sul funzionamento del bilancio UE, ad esempio in tema di meccanismi di flessibilità, che consentono di spostare risorse da un anno all'altro o tra le diverse Rubriche o programmi. La disciplina puntuale sulle modalità con cui Stati membri, imprese e cittadini possono accedere ai Fondi è contenuta, invece, in appositi **regolamenti settoriali** (Vedi capitolo "*Programmi di spesa settoriali*"), **negoziati contestualmente alle proposte relative al QFP**.

La proposta consta di **7 Capi** e **25 articoli**.

Il **Capo I** (articoli 1-3) reca le **disposizioni generali**. L'**articolo 1** fissa la **durata** del quadro finanziario pluriennale a **sette anni** (dal 2021 al 2027).

L'**articolo 312** del TFUE dispone che il QFP sia stabilito per un periodo di **almeno cinque anni**. La

Commissione europea riconosce l'opportunità di **sincronizzare** gradualmente la durata del quadro finanziario con il ciclo politico quinquennale delle istituzioni europee. Tuttavia, a giudizio della Commissione europea, passare a un ciclo quinquennale nel **2021 non offrirebbe un allineamento ottimale**. Secondo la Commissione europea, il ciclo settennale proposto darà alla Commissione che si insedierà dopo le elezioni europee del 2024 la possibilità di presentare, se lo riterrà opportuno, un nuovo quadro di durata quinquennale, che avrà inizio nel 2028.

*Il 23 maggio 2018 l'Italia, nel Gruppo di lavoro istituito in sede di Consiglio, ha manifestato il suo sostegno per la durata settennale del QFP, sulla quale vi è un **consenso pressoché unanime**, non solo per le considerazioni della Commissione europea legate al ciclo politico-istituzionale attuale e all'inopportunità di rischiare ove la durata fosse stata ridotta a 5 anni di privare la prossima Commissione europea e il prossimo Parlamento di ogni ruolo in materia, ma anche, secondo molti Stati membri, per la più generale inopportunità di un **ciclo più ridotto**, che comporterebbe un **negoziato permanente** sul QFP.*

L'**articolo 2 (rispetto dei massimali del QFP)** stabilisce, in particolare, che il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea, nel corso di ciascuna procedura di bilancio e durante l'esecuzione del bilancio dell'esercizio interessato, devono **rispettare i massimali annui di spesa** stabiliti nell'allegato ("**massimali del QFP**") e che gli **strumenti speciali non sono inclusi nel quadro finanziario pluriennale** e il loro finanziamento, in circostanze specifiche, è previsto al di sopra dei massimali del quadro finanziario pluriennale stesso, sia per gli stanziamenti di impegno che per i corrispondenti stanziamenti di pagamento. Infine, **l'articolo 3** stabilisce che il **rispetto del massimale delle risorse proprie** deve essere garantito per ogni esercizio; se i massimali relativi agli stanziamenti di pagamento dovessero determinare un tasso di versamento delle risorse proprie superiore al massimale fissato per le medesime risorse, occorrerà adeguare i massimali del quadro finanziario.

Il **Capo 2 (articoli 4-8)** concerne gli **adeguamenti del QFP**. In particolare: è **rafforzato il Margine globale per i pagamenti** (articolo 4), il meccanismo che consente di adeguare verso l'alto il massimale annuale dei pagamenti di un importo equivalente alla differenza tra il massimale dei pagamenti dell'anno precedente e i pagamenti effettivamente eseguiti; la procedura per l'adeguamento tecnico del QFP viene mantenuta, così come il **deflatore del 2%**; si stabiliscono i **metodi di adeguamento** delle dotazioni per la politica di coesione (articolo 6), delle misure connesse alla corretta gestione economica o alla protezione del bilancio dell'Unione nel caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (articolo 7) e a seguito di nuove norme o programmi nel quadro della gestione concorrente (articolo 8).

Il **Capo III (articoli 9-14)** concerne gli **Strumenti speciali**:

- **Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione** (articolo 9): l'obiettivo e l'ambito di applicazione saranno definiti nell'atto di base specifico e **l'importo annuo massimo è aumentato a 200 milioni di euro** (a prezzi 2018);
- **Fondo di solidarietà dell'Unione europea** (articolo 10): l'obiettivo e l'ambito di applicazione saranno definiti nell'atto di base specifico (regolamento (CE) n. 2012/2002 modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014), per il quale non viene proposta alcuna modifica; **l'importo annuo massimo è aumentato a 600 milioni di euro** (a prezzi 2018);
- **Riserva per aiuti d'urgenza** (articolo 11): si propone di **estendere l'ambito di applicazione** della riserva per aiuti d'urgenza alle operazioni all'interno dell'UE al fine di avere un meccanismo comune per rafforzare finanziariamente le azioni dell'UE in risposta alle crisi di diversa natura (calamità naturali, gestione di emergenza dei flussi migratori, emergenze umanitarie, epidemie, ecc.) ovunque esse si presentino. **L'importo annuo massimo è aumentato a 600 milioni di euro** (a prezzi 2018);
- **Margine globale per gli impegni (riserva dell'Unione)** (articolo 12): si tratta del meccanismo che consente di utilizzare i margini ancora disponibili al di sotto dei massimali annuali per gli impegni, come riserva per assumere impegni al di sopra dei massimali negli anni successivi. Si propone, tra l'altro, di **aumentare, dal 2023**, le risorse del margine

globale per gli impegni (riserva dell'Unione);

- **Strumento di flessibilità** (articolo 13): **l'importo annuo massimo è aumentato a 1 miliardo di euro** (a prezzi 2018). Inoltre, si propone di aggiungere allo strumento di flessibilità gli importi inutilizzati della riserva per aiuti d'emergenza che sono stati annullati nel corso dell'esercizio precedente, come già previsto dal regolamento attuale per il Fondo di solidarietà dell'Unione europea e il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione;
- **Margine per imprevisti** (articolo 14): come previsto attualmente, può arrivare fino allo **0,03%** del reddito nazionale lordo dell'Unione ed è costituito al di fuori dei massimali del QFP come strumento di ultima istanza per **reagire a circostanze impreviste**.

Il **Capo 4 (articoli 15-20)** concerne il **riesame** e la **revisione** del QFP. In particolare, si prevede un **riesame intermedio** del QFP che la Commissione europea deve presentare **anteriamente al 1° gennaio 2024** e una **revisione** del QFP in caso di revisione dei trattati, allargamento dell'Unione e riunificazione di Cipro.

Il **Capo 5 (articolo 21)** riguarda il contributo **al finanziamento di grandi progetti** stabilendo di mantenere, per il periodo 2021-2027, le disposizioni che fissano gli importi massimi per i contributi dal bilancio dell'Unione ai grandi progetti infrastrutturali che sono finanziati entro i massimali del QFP, ma la cui durata è decisamente superiore a quella fissata per il quadro finanziario. Si tratta in particolare dei progetti su grande scala nell'ambito della proposta di **programma spaziale europeo** (14,196 milioni di euro a prezzi 2018) e del **progetto** di reattore sperimentale termonucleare internazionale (**ITER**) (5,406 milioni di euro a prezzi 2018).

Il **Capo 6 (articoli 22 e 23)** concerne la **cooperazione interistituzionale nell'ambito della procedura di bilancio** e l'unità del bilancio, mentre il **Capo VII (articoli 24 e 25)** la **transizione** verso il prossimo quadro finanziario pluriennale (la Commissione europea deve presentare una proposta per il nuovo QFP anteriormente al 1° luglio 2025) e **l'entrata in vigore**.

Proposta di accordo interistituzionale tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria (COM(2018)323)

La **proposta di accordo interistituzionale (All)** tra il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione europea sulla disciplina di bilancio, sulla cooperazione in materia di bilancio e sulla sana gestione finanziaria [COM\(2018\)323](#) è **complementare** alla **proposta di regolamento sul QFP**.

La **parte introduttiva** della proposta (punti 1-6) contiene il rinvio al trattato (articolo 295), presenta il carattere vincolante dell'accordo evidenziandone la coerenza con altri atti giuridici collegati al quadro finanziario pluriennale e alla procedura di bilancio, descrive l'articolazione dell'accordo e fissa la data della sua entrata in vigore (identica a quella del regolamento QFP).

La **Parte I** (punti 7-13) reca le **disposizioni relative al quadro finanziario e agli strumenti speciali**.

In sintesi, il **punto 7** riguarda i margini al di sotto dei massimali. Il regolamento QFP stabilisce, per tutte le rubriche, i massimali che devono essere rispettati nel corso di ciascuna procedura annuale di bilancio, conformemente al trattato. Tuttavia, è opportuno mantenere la prassi volta a garantire per quanto possibile la disponibilità di margini sufficienti al di sotto dei massimali. Questa rappresenta un elemento della cooperazione interistituzionale e della buona volontà delle istituzioni nell'ambito della procedura di bilancio. Il **punto 8** stabilisce un aggiornamento delle previsioni relative agli stanziamenti di pagamento per il periodo successivo al 2027 nel quarto anno del QFP (2024), conformemente alla prassi attuale. I **punti 9-13** definiscono le procedure applicabili per la mobilitazione dei seguenti strumenti speciali indicati nel regolamento QFP: Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, Fondo di solidarietà dell'Unione europea, Riserva per aiuti d'emergenza, Strumento di flessibilità e Margine per imprevisti. L'ordine delle disposizioni è modificato per allinearle a quello della proposta di regolamento QFP. Il testo delle disposizioni è modificato al fine di: allineare le regole di voto per la mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione, del Fondo di solidarietà dell'Unione europea e dello Strumento di flessibilità alle modalità di adozione del bilancio dell'UE stabilite all'articolo 314 del TFUE; semplificare e razionalizzare il testo laddove il regolamento finanziario o il pertinente atto di base settoriale contengono già disposizioni specifiche: norme

relative agli storni (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e riserva per aiuti d'urgenza), decisione di mobilitazione (Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione e Fondo di solidarietà dell'Unione europea).

La **Parte II** (punti 14-23) concerne il **miglioramento della cooperazione interistituzionale in materia di bilancio**.

In sintesi, il **punto 14** fa riferimento alle modalità della cooperazione interistituzionale nel corso della procedura di bilancio, che sono indicate nell'allegato dell'All; il **punto 15** riguardante la "**trasparenza di bilancio**" mantiene la formulazione dell'All attuale, con alcune modifiche per tenere conto delle relazioni, per le quali il regolamento finanziario prevede adesso disposizioni dettagliate (ad esempio, i fondi fiduciari di cui all'articolo 41, paragrafo 6, e all'articolo 252, la previsione quinquennale dei flussi in entrata e in uscita di cui all'articolo 247, paragrafo 1, lettera c). Il testo è modificato anche per tenere conto della proposta di integrare il Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione. L'elaborazione di relazioni sul Fondo europeo di sviluppo conformemente al punto 15 dell'All dovrebbe quindi applicarsi soltanto alle questioni in sospeso dei Fondi europei di sviluppo precedenti. Inoltre, si propone di aumentare dal 10% al 15% la possibilità di discostarsi dagli importi indicati negli atti legislativi per **aumentare la flessibilità** all'interno delle rubriche (**punto 16**). Per tutta la durata del quadro finanziario, questa disposizione non viene applicata all'importo stanziato in anticipo a favore degli Stati membri né ai grandi progetti menzionati all'articolo 21 del regolamento QFP. Il **punto 17** è rivisto per armonizzare la terminologia con quella del TFUE. Il riferimento alla dichiarazione comune del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione del 4 marzo 1975 è soppresso poiché ritenuto obsoleto. I **punti 18 e 19** recano le disposizioni relative alla cooperazione e alle informazioni sulle questioni di bilancio relative agli accordi di pesca; i **punti 20, 21 e 22** le disposizioni relative al finanziamento della Politica estera e di sicurezza comune (PESC): in particolare, il riferimento alla riserva per aiuti d'urgenza è soppresso, alla luce del fatto che, in virtù dell'ampliamento dell'ambito di applicazione proposto all'articolo 11 del progetto di regolamento QFP, potrà continuare ad essere mobilitata la riserva per aiuti d'urgenza per il rafforzamento urgente della dotazione della politica estera e di sicurezza comune. Infine, il **punto 23**, che concerne la partecipazione delle istituzioni per quanto riguarda le questioni relative alla politica di sviluppo, è modificato rispetto all'attuale per tenere conto della proposta di integrazione del Fondo europeo di sviluppo nel bilancio dell'Unione.

La **Parte III** (punti 24-27) riguarda la **sana gestione finanziaria dei fondi dell'Unione**.

In sintesi, i punti 28 e 29 dell'attuale All sulla gestione comune e sulla relazione di valutazione annuale di cui all'articolo 318 del TFUE sono soppressi, poiché tali relazioni sono adesso disciplinate da specifiche disposizioni del regolamento finanziario. Il **punto 24** sulla programmazione finanziaria riproduce il testo del punto 30 dell'attuale All, con alcuni adeguamenti per allineare le date con quelle stabilite all'articolo 41, paragrafo 2, del regolamento finanziario. La sezione B sulle agenzie e le scuole europee (**punti 25-28**) è invariata rispetto all'All attuale.

Infine, le disposizioni che figurano nell'**allegato** sono invariate rispetto all'All attuale; ad eccezione di due modifiche: il testo del punto 9 riguardante le lettere rettificative del progetto di bilancio è allineato alla formulazione dell'articolo 42 del regolamento finanziario; per tenere conto della prassi attuale e per allineare la formulazione con il punto 20 dell'allegato, il termine "applicabilità" è sostituito da "eseguitabilità".

Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla tutela del bilancio dell'Unione in caso di carenze generalizzate riguardanti lo Stato di diritto negli Stati membri (COM(2018)324)

Un'innovazione importante è prevista dalla Commissione europea sul **rafforzamento del legame tra i finanziamenti UE e lo Stato di diritto (proposta di regolamento COM(2018)324)**.

Da tempo si discute, nell'ambito delle Istituzioni europee e tra gli Stati membri, sull'**inefficacia** degli attuali **strumenti di monitoraggio e controllo** sulle violazioni, da parte degli Stati membri, del **principio dello Stato di diritto** e dei **diritti fondamentali**. Ciò riguarda, in particolare, le procedure preventive e sanzionatorie previste dall'articolo 7 del Trattato sull'Unione europea ritenute eccessivamente lunghe e farraginose, pertanto sostanzialmente inadatte ad un efficace contrasto delle violazioni, anche più gravi, dello Stato di diritto da parte degli Stati membri. La Commissione europea ha istituito, nel 2014, una **nuova procedura di dialogo politico** con gli Stati membri che violano il citato principio, che si è tradotta nella precondizione per l'avvio del meccanismo ex articolo 7 TUE, o - ancora - di una procedura di infrazione per violazione del diritto dell'UE.

La proposta consta di **8 articoli**.

L'articolo 1 precisa l'oggetto e la necessità di **tutelare il bilancio dell'Unione** contro le **carenze generalizzate** riguardanti lo **Stato di diritto in uno Stato membro** che **compromettono o rischiano di compromettere** la **sana gestione finanziaria** e la **tutela degli interessi finanziari dell'Unione**.

L'articolo 2 contiene le **definizioni**.

In particolare, per "**Stato di diritto**" si intende: il valore dell'Unione sancito all'articolo 2 del trattato sull'Unione europea, che comprende i principi di: legalità, secondo cui il processo legislativo deve essere trasparente, responsabile, democratico e pluralistico; certezza del diritto; divieto di arbitrarietà del potere esecutivo; tutela giurisdizionale effettiva da parte di giudici indipendenti, compreso dei diritti fondamentali; separazione dei poteri e uguaglianza davanti alla legge; per "**carezza generalizzata riguardante lo Stato di diritto**" si intende: prassi od omissione diffusa o ricorrente, oppure misura adottata dalle autorità pubbliche che compromette lo Stato di diritto;

L'articolo 3 precisa, al primo paragrafo, che le suddette **carenze si verificherebbero**, in particolare, quando ad essere danneggiati siano il corretto funzionamento delle autorità nazionali che eseguono il bilancio dell'Unione, di quelle responsabili per le indagini e per l'azione penale di repressione delle frodi, delle corruzioni e di altre violazioni del diritto dell'Unione a danno del bilancio dell'Unione e degli organi giurisdizionali cui compete il controllo di queste attività. Inoltre, al secondo paragrafo, stabilisce che possono, in particolare, essere **considerate carenze generalizzate** riguardanti lo Stato di diritto: le minacce all'indipendenza della magistratura; l'omessa prevenzione, rettifica e sanzione delle decisioni arbitrarie o illegittime assunte da autorità pubbliche, incluse le autorità incaricate dell'applicazione della legge, la mancata assegnazione di risorse finanziarie e umane a scapito del loro buon funzionamento o il fatto di non garantire l'assenza di conflitti di interesse; il ridimensionamento della disponibilità e dell'efficacia delle vie di ricorso, ad esempio attraverso norme procedurali restrittive, la mancata esecuzione delle sentenze o la limitazione dell'efficacia delle indagini, delle azioni penali o delle sanzioni per violazione della legge.

Una volta **accertata l'esistenza** di una delle suddette carenze, l'Unione può agire a tutela dei propri interessi adottando **una serie di misure sanzionatorie (articolo 4)** che devono essere **proporzionate** alla natura, alla gravità e alla portata della carezza e che **comprendono**, tra l'altro: la sospensione dei pagamenti e degli impegni a valere sul bilancio UE; il divieto di sottoscrivere nuovi impegni giuridici; la riduzione degli impegni, anche attraverso rettifiche finanziarie o storni verso altri programmi di spesa; la riduzione dei prefinanziamenti; l'interruzione dei termini di pagamento.

L'articolo 5 stabilisce la **procedura** per l'individuazione di una carezza generalizzata: la Commissione europea, nel caso ritenga vi siano fondati motivi per ritenere che le condizioni di cui all'articolo 3 sono soddisfatte, trasmette al Paese interessato una **notifica** in cui **espone i motivi** su cui ha fondato la propria conclusione. Anche sulle base delle informazioni fornite, entro un mese, dal Paese interessato, la Commissione europea può decidere di presentare al Consiglio un **atto di esecuzione** contenente le misure sanzionatorie che ritiene appropriate. La proposta della Commissione europea s'intende adottata dal Consiglio a meno che questo non la respinga, a maggioranza qualificata, entro un mese (cd. sistema di voto a maggioranza qualificata invertita). La stessa procedura può essere utilizzata dalla Commissione europea per proporre la revoca totale o parziale delle misure adottate. Infatti, **l'articolo 6** stabilisce la procedura relativa alla **revoca delle misure** qualora la situazione che queste intendevano sanzionare sia stata risolta da un dato Stato membro e delinea le conseguenze della revoca in termini di bilancio.

Infine, **l'articolo 7** dispone che la Commissione europea deve **informare** immediatamente il Parlamento europeo delle misure proposte o adottate e **l'articolo 8** contiene le **disposizioni finali**.

*Il **Governo** recentemente ha **aggiornato la sua valutazione** sulla proposta - integrando la **Relazione ex articolo 6 della legge n.234 del 2012**, trasmessa al Parlamento in data 29 maggio 2018 - alla luce del parere espresso dal Servizio giuridico del Consiglio dell'UE del 25 ottobre*

2018 recante **rilievi circa la compatibilità con il Trattato sull'Unione europea**, e con particolare riferimento con il **principio di proporzionalità**.

In sostanza, integrando quanto indicato nella relazione trasmessa nel maggio del 2018, il Governo, tra l'altro:

- **considera inappropriata la base giuridica ex articolo 322, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'UE**, individuata dalla Commissione europea, in quanto tale disposizione consentirebbe di definire soltanto regole finanziarie sulle modalità di esecuzione del bilancio; non risulterebbe invece riconducibile a tale base giuridica l'obiettivo di protezione del bilancio contro le violazioni generalizzate dello Stato di diritto;

- ritiene che (anche alla luce dei rilievi citati del servizio giuridico del Consiglio) **lo strumento che si va a prefigurare non potrà intervenire a tutela dello Stato di diritto** (tanto meno degli altri principi fondamentali di cui all'articolo 2 del TUE o degli obblighi di solidarietà tra Stati membri, come ad esempio gli obblighi assunti in materia di immigrazione), **ma solo a protezione degli interessi finanziari dell'Unione**;

- **valuta la proposta non conforme all'interesse nazionale**, sottolineando peraltro il rischio che le tipologie di condotta capaci di attivare il meccanismo sanzionatorio siano definite in modo eccessivamente ampio e generico, il che porrebbe in dubbio il rispetto del principio di tassatività.

In conclusione, il Governo ritiene opportuno continuare a evidenziare lo **scarso valore aggiunto di una nuova condizionalità legata alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione**, anticipando la richiesta, in sede di negoziato, che la proposta sia **modificata** nel senso indicato dal Servizio giuridico citato, e in particolare:

- che le tipologie di condotta che possono attivare il meccanismo sanzionatorio siano individuate con precisione ed elencate in una lista chiusa;

- che sia chiaramente attribuito alla Commissione l'onere di dimostrare, attraverso prove verificabili, che da una determinata condotta sia risultato un danno concreto al bilancio dell'UE;

- che le misure adottate dalla Commissione siano effettivamente tarate sull'entità di tale danno concreto.

Da ultimo, il Governo manifesta **l'intenzione di sostenere la maggioranza qualificata quale procedura di approvazione**, da parte del Consiglio, della misura proposta dalla Commissione, **invece dell'attuale maggioranza qualificata invertita**.

Il pacchetto legislativo sulle risorse proprie

Secondo la Commissione europea, le nuove priorità strategiche che hanno implicazioni per il bilancio e l'uscita del Regno Unito dall'UE impongono di **esaminare e rivedere l'architettura del sistema delle risorse proprie**.

L'**attuale sistema delle risorse proprie** si fonda su **tre principali categorie di entrate**: le cosiddette **risorse proprie tradizionali** (soprattutto **dazi doganali**); la risorsa propria basata sull'**imposta sul valore aggiunto**; la risorsa propria basata sul **reddito nazionale lordo**. Se da un lato le risorse proprie tradizionali sono una fonte diretta di entrate e sono pertanto classificate come "autentiche" risorse proprie dell'UE, dall'altro le ultime due categorie sono essenzialmente contributi nazionali che gli Stati membri devono mettere a disposizione del bilancio dell'UE. La **risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo**, che era stata introdotta come elemento chiave "residuale" del sistema delle risorse proprie al fine di garantire il finanziamento integrale delle spese concordate, è diventata nel tempo la **componente preponderante del sistema**, rappresentando **oltre il 70% delle entrate dell'UE**.

In particolare la Commissione europea propone di:

• **confermare le tre risorse proprie attualmente esistenti**, tuttavia **modernizzandole** nel modo seguente:

◦ mantenendo **inalterati i dazi doganali** come **risorse proprie tradizionali** per l'UE, ma **riducendo del 10%** la percentuale che gli Stati membri trattengono come **spese di riscossione**;

I dazi doganali vengono imposti sulle importazioni di prodotti da Paesi non appartenenti all'UE secondo aliquote determinate nella tariffa doganale comune. Ad avviso della Commissione europea,

l'attuale livello del 20% per le spese di riscossione dei dazi doganali può essere considerato **più elevato di quanto effettivamente necessario** per incentivare una diligente riscossione dei dazi doganali da parte delle autorità nazionali per conto dell'Unione. Parallelamente alla riduzione, si propone di aumentare il sostegno finanziario per l'acquisizione di apparecchiature e tecnologie informatiche. Nel 2016 **l'Italia** ha versato al bilancio UE circa 2,23 miliardi di euro per dazi doganali. La riduzione proposta dalla Commissione europea dovrebbe comportare una riduzione di entrate per l'Italia di circa 220 milioni di euro annui.

- mantenendo la risorsa propria basata sul **reddito nazionale lordo** con la funzione di risorsa riequilibrante;
- **semplificando la risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto.**
- istituire **tre nuove risorse proprie**:
 - il **20%** delle entrate provenienti dal **sistema di scambio delle quote di emissioni** (gli introiti medi annui stimati dalla Commissione europea potrebbero oscillare tra **1,2 e 3 miliardi di euro** a seconda del prezzo di mercato per le quote del sistema di scambio delle emissioni dell'UE);
 - un'aliquota di prelievo del **3% applicata alla nuova base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società** (che verrà introdotta gradualmente, una volta adottata la legislazione necessaria), che secondo le stime della Commissione europea potrebbe garantire un **introito medio annuo di circa 12 miliardi di euro**;
La **proposta relativa a una base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (CCCTB)** è stata rilanciata dalla Commissione a seguito della situazione di stallo determinatasi in Consiglio sulla proposta originaria presentata nel 2011. Uno degli elementi principali della proposta sulla CCCTB è la **formula di ripartizione**, ossia il **meccanismo di ponderazione** applicato per l'allocazione della base imponibile consolidata del gruppo agli Stati membri interessati, con uno specifico quadro amministrativo adeguato alle strutture dei **gruppi transfrontalieri**.
 - un **contributo nazionale** calcolato in base alla **quantità di rifiuti non riciclati di imballaggi in plastica** di ciascuno Stato membro (0,80 euro al chilogrammo), per un importo stimato di circa **7 miliardi di euro l'anno**. Ogni anno vengono generati in Europa circa 25,8 milioni di tonnellate di rifiuti di plastica, di cui meno del 30% sono raccolti a fini di riciclaggio, mentre le percentuali di smaltimento in discarica (31%) e di incenerimento (39%) dei rifiuti di plastica restano elevate.

La Commissione europea afferma che le nuove risorse proprie rappresenteranno il **12% circa del bilancio totale** dell'UE e potrebbero apportare fino a **22 miliardi di euro l'anno** per il finanziamento delle nuove priorità.

Inoltre, viene affermato il **principio** secondo cui il **futuro gettito derivante direttamente dalle politiche dell'UE dovrebbe confluire nel bilancio dell'Unione**, e, anche alla luce dell'uscita del Regno Unito dall'UE, la Commissione europea propone di **eliminare progressivamente**, nell'arco di cinque anni, tutte le attuali **correzioni** relative alle aliquote ridotte di prelievo della risorsa propria basata sull'imposta sul valore aggiunto e le **riduzioni forfettarie dei contributi basati sul reddito nazionale lordo**, di cui beneficiano alcuni Stati membri.

Per il periodo 2014-2020 sono previsti meccanismi di correzione volti a ridurre i contributi netti al bilancio europeo di alcuni Stati membri, ritenuti eccessivi rispetto alla ricchezza nazionale: il **Regno Unito** beneficia della **restituzione del 66% del proprio saldo netto negativo** (differenza tra quanto versa e riceve dal bilancio UE), in base un complesso sistema in vigore dal 1984; l'aliquota di prelievo della risorsa propria basata sull'IVA per la **Germania, i Paesi Bassi e la Svezia** è fissata allo **0,15%**; la **Danimarca, i Paesi Bassi e la Svezia** beneficiano di riduzioni lorde del proprio contributo RNL annuo pari rispettivamente a **130 milioni, 695 milioni e 185 milioni** di euro; **l'Austria** beneficia di una riduzione lorda del proprio contributo RNL annuo pari a 30 milioni di euro nel 2014 a 20 milioni di euro nel 2015 e a 10 milioni di euro nel 2016.

Le modifiche introdotte, nelle intenzioni della Commissione europea, dovrebbero **ridurre la quota della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo** rispetto alle entrate totali. Nell'ambito del sistema attuale, a seconda dell'anno e della fase del ciclo annuale di bilancio, essa copre **dai due terzi ai tre quarti** delle entrate totali; una volta attuati i cambiamenti proposti dovrebbe coprire tra il **50% e il 60%**.

Evoluzione prevista della struttura del finanziamento dell'UE

	Bilancio 2018		Media stimata 2021-2027	
	In miliardi di EUR	% sul totale delle entrate	In miliardi di EUR	% sul totale delle entrate
Risorse proprie tradizionali	23	15,8%	26	15%
Contributi nazionali esistenti di cui	120	82,9%	128	72%
Risorsa propria (riformata) basata sull'imposta sul valore aggiunto	17	11,9%	25	14%
Risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo	103	71,0%	103	58%
Nuove risorse proprie di cui	-		22	12%
Risorsa propria basata sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società	-	-	12	6%
Risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE	-	-	3	2%
Risorsa propria basata sui rifiuti di imballaggio di plastica	-	-	7	4%
Totale delle risorse proprie	143	98,7%	176	99%
Entrate diverse dalle risorse proprie	2	1,3%	2	1%
Totale delle entrate	145	100,0%	178	100%

Inoltre, la Commissione europea intende modificare il **massimale delle risorse proprie**. In particolare, si prevede che l'importo totale delle risorse proprie per gli **stanziamenti annuali di pagamento** non superi l'**1,29%** (attualmente 1,23%) della somma del reddito nazionale lordo di tutti gli Stati membri, mentre l'importo totale degli **stanziamenti annuali di impegno** non superi l'**1,35%** (attualmente 1,29%).

*Nella relazione ex articolo 6 della legge n. 234 del 2012, trasmessa dal Governo al Parlamento il 5 giugno 2018 sul COM(2018)325, ma che riporta una valutazione complessiva delle proposte sulle risorse proprie, si fa presente che l'introduzione di nuove risorse proprie collegate alle politiche di spesa e in grado di ridurre il peso della risorsa RNL è **in linea con quanto auspicato dall'Italia** nei dibattiti degli ultimi anni. L'Italia, in particolare, ha chiesto: la **diversificazione delle fonti di entrata con riduzione degli oneri a carico della risorsa RNL** e collegamento tra risorse e obiettivi politici, come il rafforzamento del mercato unico e le politiche ambientali; il mantenimento della risorsa IVA e alcune modifiche tendenti a una sua semplificazione; **l'eliminazione dei meccanismi di correzione o almeno una loro drastica riduzione**.*

*Ciò premesso, continua la Relazione, come **possibili indicazioni negoziali**, si potrebbe sostenere l'introduzione di nuove risorse proprie se: a) non dovessero determinarsi impatti negativi sul sistema produttivo nazionale; b) non si stimasse un aumento significativo della contribuzione dell'Italia dalla sostituzione di quote di entrate a titolo di risorsa RNL con dette nuove risorse; c) le nuove fonti di entrata fossero costruite in modo da garantire una base imponibile ampia, un gettito stabile nel tempo e una **ripartizione equa della contribuzione tra Stati membri**. A tale riguardo, a una prima analisi della proposta della Commissione europea, la nuova risorsa IVA e quella derivante dalla base imponibile comune delle società sembrerebbero essere maggiormente rispondenti ai citati criteri, mentre le opzioni sulla **tassazione ambientale**, in particolare quella basata sul sistema di scambio di quote di emissioni, **potrebbero alterare la quota relativa di finanziamento del bilancio tra Stati membri in ragione di parametri diversi dalla***

"capacità contributiva", penalizzando quei Paesi con un sistema produttivo a maggiore vocazione industriale, oltre ad assicurare un gettito per l'erario comunitario relativamente modesto e variabile nel tempo.

Invece, sul tema delle **correzioni**, secondo la Relazione si dovrebbe continuare a sostenere la loro **completa abolizione fin dal 2021** (e non progressiva come previsto dalla proposta), valutando nel corso del negoziato se accettarne un livello più basso alla luce della valutazione complessiva sia sul nuovo sistema di finanziamento del bilancio sia sull'accordo raggiunto in materia di spesa.

Infine, si segnala che alcuni Stati membri, tra cui **l'Italia**, hanno chiesto ragione del mancato inserimento nella proposta di nuove risorse proprie, e in particolare della **Web Tax**.

Nei paragrafi seguenti è riportata una **breve sintesi** delle diverse misure proposte per il nuovo sistema delle risorse proprie dell'UE.

Proposta di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018)325)

La proposta di decisione del Consiglio [COM\(2018\)325](#) fissa le **norme relative all'attribuzione delle risorse proprie dell'Unione** al fine di assicurare il finanziamento del bilancio annuale dell'Unione.

La proposta consta di **10 articoli**.

L'articolo 1 stabilisce l'**oggetto** della proposta, mentre **l'articolo 2** le **categorie di risorse proprie** (*Vedi il capitolo "Il pacchetto legislativo sulle risorse proprie"*).

L'Austria beneficerebbe di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sul reddito nazionale lordo pari a 110 milioni di euro nel 2021, 88 milioni di euro nel 2022, 66 milioni di euro nel 2023, 44 milioni di euro nel 2024 e 22 milioni di euro nel 2025. La **Danimarca** beneficerebbe di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sul reddito nazionale lordo pari a 118 milioni di euro nel 2021, 94 milioni di euro nel 2022, 71 milioni di euro nel 2023, 47 milioni di euro nel 2024 e 24 milioni di euro nel 2025. La **Germania** beneficerebbe di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sul reddito nazionale lordo pari a 2.799 milioni di euro nel 2021, 2.239 milioni di euro nel 2022, 1.679 milioni di euro nel 2023, 1.119 milioni di euro nel 2024 e 560 milioni di euro nel 2025. I **Paesi Bassi** beneficerebbero di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sul reddito nazionale lordo pari a 1.259 milioni di euro nel 2021, 1.007 milioni di euro nel 2022, 755 milioni di euro nel 2023, 503 milioni di euro nel 2024 e 252 milioni di euro nel 2025. La **Svezia** beneficerebbe di una riduzione lorda del proprio contributo annuo basato sul reddito nazionale lordo pari a 578 milioni di euro nel 2021, 462 milioni di euro nel 2022, 347 milioni di euro nel 2023, 231 milioni di euro nel 2024 e 116 milioni di euro nel 2025. Questi importi sono espressi a prezzi del 2018 e adeguati ai prezzi correnti. **Tali riduzioni lorde sarebbero finanziate da tutti gli Stati membri.**

L'articolo 3 stabilisce il **massimale** delle risorse proprie (*Vedi il capitolo "Il pacchetto legislativo sulle risorse proprie"*); **l'articolo 4** il **principio dell'universalità** in base al quale le entrate sono utilizzate indistintamente per finanziare tutte le spese iscritte nel bilancio annuale dell'Unione; **l'articolo 5** prevede che l'eventuale **eccedenza** delle entrate dell'Unione sul totale delle spese effettive nel corso di un esercizio sia riportata all'esercizio successivo.

L'articolo 6 dispone che le **risorse proprie tradizionali** (in particolare dazi doganali) siano riscosse dagli Stati membri conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali e messe a disposizione della Commissione europea, trattenendo, a titolo di spese di riscossione, il **10%** degli importi (**non più il 20%**).

L'articolo 7 stabilisce che spetta al Consiglio fissare le **misure di esecuzione** del sistema delle risorse proprie dell'Unione; **l'articolo 8** le disposizioni finali e transitorie; **l'articolo 9** l'entrata in vigore; **l'articolo 10**, infine, la pubblicazione.

Proposta di regolamento del Consiglio concernente le modalità e la procedura di messa a disposizione delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'Unione europea e sui

rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria (COM(2018)326)

La **proposta di regolamento** del Consiglio [COM\(2018\)326](#) stabilisce, conformemente all'articolo 322, paragrafo 2, del TFUE, le disposizioni necessarie per definire le modalità e la procedura con cui gli Stati membri mettono a disposizione della Commissione europea le nuove risorse proprie basate sulla **base imponibile consolidata comune** per l'imposta sulle società, sul **sistema di scambio di quote di emissioni** dell'UE e sui **rifiuti di imballaggio di plastica non riciclati**, nonché le misure per far fronte al fabbisogno di tesoreria. La proposta, inoltre, integra il [regolamento \(UE, Euratom\) n. 609/2014](#) del Consiglio, che continuerà ad applicarsi alle risorse proprie esistenti.

La proposta consta di **sei Capi** e **18 articoli**.

Il **Capo I** (articoli 1-4) reca le **disposizioni generali**: l'**articolo 1** definisce l'**oggetto** della proposta, mentre l'**articolo 2** disciplina la **conservazione dei documenti giustificativi**, distinguendo tra le disposizioni relative alla risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE (tre anni civili a decorrere dalla fine dell'anno cui si riferiscono tali documenti giustificativi) e le disposizioni concernenti le risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sui rifiuti di imballaggio di plastica (fino al 31 luglio del sesto anno successivo all'esercizio in questione). L'**articolo 3** stabilisce le **informazioni** che gli Stati membri devono comunicare alla Commissione europea, mentre l'**articolo 4** garantisce, in particolare, il **carattere residuale della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo**. Esso integra l'articolo 5 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 precisando che l'ammontare della risorsa propria basata sul reddito nazionale lordo sarà calcolato dopo aver sommato le entrate provenienti da tutte le altre risorse proprie, preesistenti e nuove.

Il **Capo II** (articoli 5-6) concerne la contabilizzazione delle risorse proprie. L'**articolo 5** adatta le disposizioni sull'iscrizione nella contabilità e sulle comunicazioni alle esigenze delle nuove risorse proprie, mentre l'**articolo 6** concerne le rettifiche contabili relative alla risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE.

Il **Capo III** (articoli 7-9) **disciplina i metodi di calcolo** delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE e sui rifiuti di imballaggio di plastica. Le disposizioni vanno lette in correlazione con l'articolo 1 della proposta della Commissione europea di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'UE (COM(2018)327), che fissa le aliquote di prelievo applicabili.

Il **Capo IV** (articoli 10-15) concerne la **messa a disposizione** delle risorse proprie.

In particolare, la risorsa propria basata sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE segue le disposizioni applicabili alle risorse proprie tradizionali (v. articolo 10 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014), mentre le risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sui rifiuti di imballaggio di plastica seguono le disposizioni applicabili alle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e sul reddito nazionale lordo (v. articolo 10-*bis* del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014). L'**articolo 13** (Adeguamenti delle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sui rifiuti di imballaggio di plastica degli esercizi precedenti) adatta le disposizioni dell'articolo 10-*ter* del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014, applicabile alle risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto e sul reddito nazionale lordo. Due nuove risorse proprie saranno ora incluse nell'esercizio di calcolo dei saldi annuali ove le previsioni sono raffrontate con i primi dati reali. Successivamente, l'importo totale dei saldi è distribuito tra gli Stati membri in funzione della loro quota dell'RNL (compensazione). L'articolo stabilisce, inoltre, che le correzioni o gli adeguamenti conseguenti a controlli sono messi a disposizione alla data specificata dalla Commissione europea. Gli importi derivanti dai risultati dei controlli non saranno inclusi nell'esercizio di calcolo dei saldi annuali. L'**articolo 14** (Anticipazione di dodicesimi) rispecchia, invece, l'articolo 10-*bis*, paragrafo 2, del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014 e diventa applicabile alle risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sui rifiuti di imballaggio di plastica. Infine, l'**articolo 15** (Interessi sugli importi messi a disposizione tardivamente) rispecchia l'articolo 12 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014. Sono dovuti interessi per

ogni ritardo nella messa a disposizione delle risorse proprie basate sul sistema europeo di scambio delle emissioni, così come avviene per le risorse proprie tradizionali. Per quanto riguarda le risorse proprie basate sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società e sui rifiuti di imballaggio in plastica, così come per quelle basate sull'imposta sul valore aggiunto e sul reddito nazionale lordo, è previsto un elenco completo dei motivi per i quali sono dovuti gli interessi.

Il **Capo V** (articolo 16) concerne la **gestione della tesoreria** rimandando agli articoli 14 e 15 del regolamento (UE, Euratom) n. 609/2014.

Il **Capo VI** (articoli 17-19) reca le disposizioni finali. In particolare, l'**articolo 17** stabilisce l'attribuzione alla Commissione europea di **competenze di esecuzione**, mentre l'**articolo 18** le disposizioni relative al periodo transitorio e l'**articolo 19** stabilisce che il regolamento **entrerà in vigore contemporaneamente alla decisione sulle risorse proprie** e si applicherà con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le risorse proprie basate sul sistema di scambio di quote di emissioni dell'UE e sui rifiuti di imballaggio di plastica. Per quanto riguarda la risorsa propria basata sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, tali disposizioni si applicheranno a decorrere dal secondo anno successivo alla fine del periodo di recepimento della direttiva sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.

Proposta di regolamento del Consiglio che stabilisce misure di esecuzione del sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018)327)

La **proposta di regolamento** del Consiglio ([COM\(2018\)327](#)) è finalizzata a stabilire le **misure di esecuzione** di cui all'articolo 7 della proposta della Commissione europea di decisione del Consiglio relativa al sistema delle risorse proprie dell'Unione europea (COM(2018)325) ai sensi dell'articolo 311, quarto comma, del TFUE. Inoltre, è intesa ad **abrogare e sostituire il regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014**.

La proposta consta di **tre Capi e 11 articoli**.

Il **Capo I** (articoli 1-3) concerne la **determinazione delle risorse proprie**. In particolare, l'**articolo 1** stabilisce l'**aliquota uniforme di prelievo** da applicare alle categorie di risorse proprie basate sull'imposta sul valore aggiunto (1%), sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società (3%), sul sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE (20%) e sui rifiuti di imballaggio di plastica (0,80 EUR/chilogrammo); all'articolo 2 si stabilisce che per **reddito nazionale lordo** si intende il reddito nazionale lordo annuale ai prezzi di mercato, come determinato dalla Commissione europea in applicazione del regolamento (UE) n. 549/2013.

Il **Capo II** (articoli 4-8) reca disposizioni riguardanti il **controllo** e la **supervisione** e gli **obblighi** pertinenti in materia di **comunicazione**. In particolare, per quanto concerne le misure di controllo e di supervisione, la Commissione europea, in un'ottica di semplificazione, ha cercato di definire per quanto possibile un sistema applicabile a tutte le risorse proprie; anche per quanto riguarda i poteri e gli obblighi degli agenti delegati della Commissione europea e la preparazione e la gestione dei controlli si è cercato di definire un sistema applicabile a tutte le risorse proprie.

Infine, l'**articolo 7** concerne la segnalazione di frodi e irregolarità a danno dei diritti alle risorse proprie tradizionali e l'**articolo 8** le relazioni degli Stati membri sui loro controlli delle risorse proprie tradizionali.

Il **Capo III** (articoli 9-11) stabilisce la procedura di **comitato**, le **disposizioni finali** (abrogazione del regolamento (UE, Euratom) n. 608/2014) e l'**entrata in vigore**. Il regolamento dovrebbe entrare in vigore **contemporaneamente alla decisione sulle risorse proprie** e applicarsi con effetto retroattivo a decorrere dal 1° gennaio 2021 per le risorse proprie basate sul sistema di scambio delle quote di emissioni dell'UE e sui rifiuti di imballaggio di plastica. Per quanto riguarda la risorsa propria basata sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società, tali disposizioni si applicheranno a decorrere dal secondo anno successivo alla fine del periodo di recepimento della direttiva sulla base imponibile consolidata comune per l'imposta sulle società.

Proposta di regolamento del Consiglio che modifica il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 concernente il regime uniforme definitivo di riscossione delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto (COM(2018)328)

Scopo della presente proposta (COM(2018)328) è **semplificare** notevolmente gli aspetti inerenti alle risorse proprie dell'**imposta sul valore aggiunto modificando il regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89**: l'elemento fondamentale diventano ora le forniture soggette a un'aliquota normale (così l'aliquota media ponderata non sarà necessaria), mentre il numero di rettifiche è ridotto al minimo indispensabile e le compensazioni finanziarie sono state eliminate. Si propone, inoltre, una percentuale comune, basata sui dati finanziari più recenti degli Stati membri.

La proposta consta di **2 articoli**.

L'articolo 1 in particolare:

- sopprime la precedente suddivisione in sei titoli del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89;
- **aggiorna l'articolo 1 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89** per tenere conto del fatto che la risorsa propria proveniente dall'imposta sul valore aggiunto deve essere incentrata sulle forniture al consumo finale soggette a un'aliquota normale. Esso fa, inoltre, riferimento all'aliquota uniforme di prelievo di cui alla proposta di nuova decisione sulle risorse proprie. Per aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto si dovrebbe intendere l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto di cui all'articolo 96 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto;
- sopprime l'articolo 2 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89;
- **sostituisce gli articoli 3 e 4 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.**

In particolare, li sostituisce come segue: per fornire una fonte di dati incontestabile e affidabile, la base della risorsa propria proveniente dall'imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale deve essere ricavata dalle entrate totali nette dell'imposta sul valore aggiunto riscosse in un anno civile in ciascuno Stato membro, rettificata in funzione delle peculiarità territoriali elencate nella direttiva relativa all'imposta sul valore aggiunto; per ottenere le forniture al consumo finale soggette a un'aliquota normale, le entrate nette rettificata sono moltiplicate per la quota comune dell'Unione; considerato che gli Stati membri applicano aliquote normali diverse, le entrate non possono essere utilizzate per applicare l'aliquota uniforme di prelievo. Pertanto, le forniture al consumo finale soggette a un'aliquota normale dovrebbero essere divise per l'aliquota normale dello Stato membro per ottenere invece la base dell'imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale; l'aliquota uniforme di prelievo è applicata alla base dell'imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale per ottenere la risorsa propria proveniente dall'imposta sul valore aggiunto ad aliquota normale destinata ad alimentare il bilancio dell'UE; se uno Stato membro viola la direttiva relativa all'imposta sul valore aggiunto, le entrate nette riscosse provenienti dall'imposta sul valore aggiunto dovrebbero essere rettificata per garantire un trattamento equo tra gli Stati membri; quando uno Stato membro, seguendo le procedure adeguate, decide di modificare la propria aliquota normale dell'imposta sul valore aggiunto, viene indicato il metodo standardizzato per tenere conto di tale modifica. Il metodo considera le aliquote vigenti prima e dopo la modifica.

- **sopprime gli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.**
- **sostituisce gli articoli 7, paragrafi 1 e 2, 8, 10 e 11 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89.** In particolare, l'articolo 10 è modificato per tenere conto dell'ambito di applicazione della proposta;
- **modifica l'articolo 12 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89** per tenere conto dell'ambito di applicazione della proposta. Gli Stati membri sono tenuti a fornire informazioni sulla riscossione dell'imposta sul valore aggiunto in termini più generali e unicamente con riguardo alle modifiche pertinenti introdotte nei processi e nelle procedure amministrative di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto. Inoltre, il periodo di riferimento delle relazioni da parte della Commissione europea è armonizzato con i periodi stabiliti in altri regolamenti e altre direttive del settore fiscale. Per valutare l'efficacia delle procedure di riscossione dell'imposta sul valore aggiunto è più importante riferire in merito ai miglioramenti introdotti dagli Stati membri nella riscossione dell'imposta sul valore aggiunto piuttosto che alle

procedure in sé. Il testo è stato modificato di conseguenza.

- sostituisce l'articolo 13 del regolamento (CEE, Euratom) n. 1553/89 per tenere conto dell'ambito di applicazione della proposta.

L'articolo 2 della proposta riguarda l'entrata in vigore, l'applicazione e la retroattività nonché l'impatto sul regime delle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto.

Il presente regolamento dovrebbe **entrare in vigore contemporaneamente alla nuova decisione sulle risorse proprie**. Si prevede che il nuovo regime sulle risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto si applicherà retroattivamente dall'inizio del periodo, ossia dal 1° gennaio 2021; pertanto le rettifiche di estratti compilati prima di tale data seguiranno le norme vigenti a tale data.

È stata infine introdotta una **modifica terminologica generale**: "risorse IVA" diventa "risorse proprie provenienti dall'imposta sul valore aggiunto".

Programmi di spesa settoriali

Sulla base delle suddette proposte, la Commissione europea **tra il 29 maggio e il 12 giugno 2018** ha presentato le seguenti proposte dettagliate relative ai **futuri programmi di spesa settoriali**:

- [COM\(2018\)366](#) Proposta di regolamento che istituisce il programma **Europa creativa** (2021-2027), con una dotazione **1,8 miliardi** di euro;

*La proposta è stata esaminata dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), la quale, tenuto conto anche del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), il 7 agosto 2018 ha approvato un [documento finale](#) esprimendo una **valutazione favorevole con osservazioni**.*

- [COM\(2018\)367](#) Proposta di regolamento che istituisce "**Erasmus**": il programma dell'Unione per l'istruzione, la formazione, la gioventù e lo sport, con una dotazione di **30 miliardi di euro** (il doppio dell'attuale budget di 14,7 miliardi);

*La proposta è stata esaminata dalla VII Commissione (Cultura, scienza e istruzione), la quale, tenuto conto anche del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), il 19 settembre 2018 ha approvato un [documento finale](#) esprimendo una **valutazione favorevole con osservazioni**.*

- [COM\(2018\)372](#) Proposta di regolamento relativo al **Fondo europeo di sviluppo regionale** e al **Fondo di coesione**, con una dotazione rispettivamente di **226,3** e **46,6 miliardi** di euro;
- [COM\(2018\)374](#) Proposta di regolamento recante disposizioni specifiche per l'obiettivo "**Cooperazione territoriale europea**" (Interreg) sostenuto dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dagli strumenti di finanziamento esterno, con una dotazione di **8,4 miliardi di euro**;
- [COM\(2018\)380](#) Proposta di regolamento sul **Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione** (FEG), con una dotazione di **1,5 miliardi di euro**;
- [COM\(2018\)382](#) Proposta di regolamento relativo al **Fondo sociale europeo Plus (FSE+)**, con una dotazione di **101,1 miliardi di euro**;
- [COM\(2018\)384](#) Proposta di regolamento che istituisce il **programma Giustizia**, con una dotazione di **947 milioni di euro**, di cui **642 milioni** per il programma "**Diritti e valori**" e **305 milioni** per il programma "**Giustizia**";
- [COM\(2018\)385](#) Proposta di regolamento che istituisce un **programma per l'ambiente e l'azione per il clima (LIFE)**, con una dotazione finanziaria di **5,45 miliardi di euro**;
- [COM\(2018\)386](#) Proposta di regolamento che istituisce il **programma antifrode dell'UE** con una dotazione **181,207 milioni di euro**;
- [COM\(2018\)387](#) Proposta di regolamento relativo all'istituzione della **Funzione europea di stabilizzazione degli investimenti** (l'esposizione creditizia, in conto capitale, dei prestiti accordati agli Stati membri è limitata a **30 miliardi di euro**);
- [COM\(2018\)390](#) Proposta di regolamento relativo al **Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca**, con una dotazione di **6,1 miliardi di euro**;
- [COM\(2018\)391](#) Proposta di regolamento che istituisce il **programma di sostegno alle riforme**, con una dotazione di **25 miliardi di euro**;

- [COM\(2018\)392](#), [COM\(2018\)393](#) e [COM\(2018\)394](#) Proposte di regolamento per la PAC 2021-2027, con una dotazione per il **FEAGA** di **286,195** e per il **FESR** di **78,8 miliardi di euro**;

Le proposte sono attualmente all'esame della XIII Commissione (Agricoltura) che ne ha avviato l'esame il 19 settembre 2018. Inoltre, nella stessa data, la XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea) ha approvato un [documento](#) che ha valutato la proposta COM(2018)394 conforme al principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del Trattato sull'Unione europea, e ne avvierà a breve l'esame ai fini del parere alla XIII Commissione.

- [COM\(2018\)434](#) Proposta di regolamento che istituisce il **programma Europa digitale** per il periodo 2021-2027, con una dotazione di **9,1 miliardi di euro**;
- [COM\(2018\)435](#) Proposta di regolamento che istituisce **Orizzonte Europa** - il programma quadro di ricerca e innovazione - e ne stabilisce le norme di partecipazione e diffusione, con una dotazione di circa 97,6 miliardi di euro, con un sensibile aumento delle risorse (+15% circa) rispetto al precedente programma Horizon 2020;
- [COM\(2018\)438](#) Proposta di regolamento che istituisce il **Meccanismo per collegare l'Europa**, con una dotazione di **42,3 miliardi di euro** (+47% rispetto al periodo 2014-2020) a sostegno di investimenti nelle reti infrastrutturali europee dei settori dei **trasporti** (30,6 miliardi), dell'**energia** (8,7 miliardi) e del **digitale** (3 miliardi);
- [COM\(2018\)439](#) Proposta di regolamento che istituisce il **programma InvestEU**, con una dotazione di **15,2 miliardi di euro**, in modo da poter fornire una garanzia di **38 miliardi di euro** a sostegno di progetti di importanza strategica;
- [COM\(2018\)440](#) Proposta di regolamento che istituisce il programma "**Corpo europeo di solidarietà**", con una dotazione di **1,2 miliardi di euro**;
- [COM\(2018\)443](#) Proposta di regolamento che istituisce il programma "Fiscalis" per la cooperazione nel settore fiscale, con una dotazione di **270 milioni di euro**;
- [COM\(2018\)447](#) Proposta di regolamento che istituisce il **programma spaziale dell'Unione** e l'Agenzia dell'Unione europea per il programma spaziale, con una dotazione di **9,7 miliardi** per i programmi **Galileo** e **EGNOS**; **5,8 miliardi** per **Copernicus**; **500 milioni** per lo **sviluppo di nuovi componenti di sicurezza**;
- [COM\(2018\)460](#) Proposta di regolamento che istituisce lo **strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale**, con una dotazione di **89,5 miliardi di euro**;
- [COM\(2018\)462](#) Proposta di regolamento che istituisce uno **strumento europeo per la sicurezza nucleare** volto ad integrare lo strumento di vicinato, cooperazione allo sviluppo e cooperazione internazionale sulla base del trattato Euratom, con una dotazione finanziaria complessiva di **300 milioni di euro**;
- [COM\(2018\)465](#) Proposta di regolamento che istituisce uno **strumento di assistenza preadesione** (IPA III), una dotazione finanziaria complessiva di **14,5 miliardi**;
- [COM\(2018\)471](#) Proposta di regolamento che istituisce il **Fondo Asilo e migrazione**, con una dotazione di **10,4 miliardi di euro**;
- [COM\(2018\)472](#) Proposta di regolamento che istituisce il **Fondo Sicurezza interna**, con una dotazione di **2,5 miliardi**;
- [COM\(2018\)473](#) Proposta di regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo **Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e i visti**, con una dotazione di **9,3 miliardi di euro**;
- [COM\(2018\)474](#) Proposta di regolamento che istituisce, nell'ambito del Fondo per la gestione integrata delle frontiere, lo **Strumento di sostegno finanziario relativo alle attrezzature per il controllo doganale**, con una dotazione di **1,3 miliardi di euro**;
- [COM\(2018\)476](#) Proposta di regolamento che istituisce il **Fondo europeo per la difesa**, con una dotazione di **13 miliardi di euro**, di cui 4,1 miliardi di euro per le azioni di ricerca e 8,9 miliardi di euro per le azioni di sviluppo.

La proposta è stata esaminata congiuntamente dalle Commissioni IV (Difesa) e X (Attività produttive,

commercio e turismo), le quali, tenuto conto anche del parere espresso dalla XIV Commissione (Politiche dell'Unione europea), il 6 settembre 2018 hanno approvato un [documento finale](#) esprimendo una **valutazione favorevole con osservazioni**.

Esame presso altri Parlamenti nazionali

Sulla base dei dati forniti dal sito IPEX:

- [l'esame dell'atto COM\(2018\)321](#) risulta **avviato** da parte dei Parlamenti di Cipro, Croazia, Estonia, Finlandia, Germania (Bundestag), Grecia, Polonia (Senato), Slovacchia, Slovenia e Svezia, mentre risulta **concluso** da parte dei Parlamenti di Austria, Germania (Bundesrat), Lussemburgo, Irlanda, Polonia (Camera), Portogallo, Repubblica ceca, Romania e Regno Unito;
- [l'esame dell'atto COM\(2018\)322](#) risulta **avviato** da parte dei Parlamenti di Germania, Grecia e Polonia (Senato), mentre risulta **concluso** da parte dei Parlamenti di Belgio, Irlanda, Polonia (Camera), Portogallo e Repubblica ceca;
- [l'esame dell'atto COM\(2018\)323](#) risulta **avviato** da parte dei Parlamenti di Estonia, Finlandia, Germania, Grecia, Polonia, Slovacchia e Svezia, mentre risulta **concluso** da parte dei Parlamenti di Belgio, Lussemburgo, Irlanda, Portogallo e Regno Unito;
- [l'esame dell'atto COM\(2018\)324](#) risulta **avviato** da parte dei Parlamenti di Finlandia, Germania (Bundestag), Polonia, Regno Unito, Slovacchia, Svezia, e Ungheria, mentre risulta **concluso** da parte dei Parlamenti di Belgio, Germania (Bundesrat), Lussemburgo, Portogallo e Repubblica ceca;
- [l'esame dell'atto COM\(2018\)325](#) risulta **avviato** da parte dei Parlamenti di Finlandia, Germania (Bundestag), Grecia, Irlanda, Malta, Polonia, Regno Unito, Romania, Slovacchia, Slovenia e Ungheria, mentre risulta **concluso** da parte dei Parlamenti di Germania (Bundestag), Lussemburgo, Portogallo, Repubblica ceca, Spagna e Svezia;
- [l'esame dell'atto COM\(2018\)326](#) risulta **avviato** da parte dei Parlamenti di Finlandia, Germania, Grecia, Polonia, Slovacchia e Svezia, mentre risulta **concluso** da parte dei Parlamenti di Irlanda, Lussemburgo, Portogallo e Repubblica ceca;
- [l'esame dell'atto COM\(2018\)327](#) risulta **avviato** da parte dei Parlamenti di Estonia, Finlandia, Germania (Bundestag), Grecia, Irlanda, Malta, Polonia, Regno Unito, Romania, Slovacchia e Ungheria, mentre risulta **concluso** da parte dei Parlamenti di Belgio, Germania (Bundesrat), Lussemburgo, Portogallo, Repubblica ceca, Spagna e Svezia;
- [l'esame dell'atto COM\(2018\)328](#) risulta **avviato** da parte dei Parlamenti di Finlandia, Germania, Polonia, Regno Unito, e Slovacchia, mentre risulta **concluso** da parte dei Parlamenti di Irlanda, Lituania, Lussemburgo, Portogallo e Repubblica ceca.